



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2014

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	45
Disegno di legge.....	»	96
Testo del decreto-legge	»	97

ONOREVOLI SENATORI. — Art. 1. - (*Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati*)

L'articolo 1 interviene, limitatamente all'anno 2014, sull'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di riconoscere un credito, che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati per i quali l'imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell'attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

Con l'inserimento del comma 1-*bis* nel citato articolo 13 è previsto che il riconoscimento del credito compete in misura pari:

all'importo fisso di 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

all'importo di 640 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il comma 2 specifica che il credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno.

Ai commi 4 e 5 è dettata la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del TUIR.

In particolare, al fine di consentire quanto più possibile una rapida fruizione del credito, con il comma 4, considerata l'entrata in vigore del decreto-legge nel corso del periodo d'imposta, è stabilito che, per l'anno 2014, il credito eventualmente spettante è at-

tribuito dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In sostanza, il sostituto d'imposta è tenuto a determinare l'importo del credito di cui all'introdotta comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR, suddividendo il relativo ammontare sui restanti periodi di paga.

Lo stesso comma 4 prevede che il predetto credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In tal modo, i sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Relativamente alle modalità di attribuzione del credito, il comma 5 stabilisce che il sostituto d'imposta è tenuto a determinare in via previsionale l'ammontare del credito eventualmente spettante e a riconoscere tale ammontare sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo ai periodi di paga medesimi. Le somme a credito spettanti in ciascun periodo di paga sono riconosciute entro la capienza del monte ritenute disponibile nel periodo di paga medesimo e, per la residua parte, utilizzando i contributi previdenziali del medesimo periodo di paga in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo.

I sostituiti d'imposta sono tenuti a indicare l'importo del credito riconosciuto nel CUD evidenziando sia l'importo ricono-

sciuto attraverso l'utilizzo delle ritenute disponibili nel mese, sia quello riconosciuto attraverso l'utilizzo dei contributi previdenziali del medesimo periodo di paga.

Il comma 6 disciplina la modalità con cui l'INPS recupererà i contributi di cui al comma precedente non versati dai sostituti d'imposta alle gestioni previdenziali, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Infine il comma 7 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, in relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito, le necessarie variazioni di bilancio compensative al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

Art. 2. - (Disposizioni in materia di IRAP)

La norma prevede la riduzione generalizzata delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili dai diversi soggetti passivi del tributo, con esclusione di quella prevista dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativa ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del medesimo decreto (vale a dire Amministrazioni ed enti pubblici, nonché organi costituzionali e organi legislativi delle regioni a statuto speciale). Quest'ultima aliquota continua ad applicarsi nella misura dell'8,5 per cento.

In particolare, con il comma 1, viene prevista, a regime, una riduzione del 10 per cento (circa) della misura delle aliquote base a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013:

- riduzione dal 4,20 per cento al 3,80 per cento dell'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

- riduzione dal 4,65 per cento al 4,20 per cento dell'aliquota cui sono obbligate le banche e gli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- riduzione dell'aliquota dal 5,90 per cento al 5,30 per cento, per le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- riduzione dall'1,9 per cento all'1,70 per cento dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo in questione.

Oltre alle suddette aliquote, riferite a soggetti operanti in specifici settori economici, viene rimodulata, dal 3,9 per cento al 3,50 per cento, anche l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, applicabile, in via ordinaria, dalla generalità dei restanti soggetti passivi IRAP.

In sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote di cui al comma 1, si applicano aliquote ridotte del 4 per cento (circa) delle misure vigenti anteriormente alle modifiche operate con il medesimo comma 1.

Il comma 3 conferma, per via normativa, il limite massimo entro cui le regioni e le province autonome possono incrementare le misure delle aliquote base a 0,92 punti percentuali, misura attualmente adottata in ragione della risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze 10 dicembre 2008, n. 13/DF. Resta ovviamente ferma la facoltà da parte delle regioni a statuto ordinario di ridurre, fino all'azzeramento, le aliquote dell'IRAP, in virtù dell'articolo 5 del decreto legislativo

6 maggio 2011, n. 68, che non trova applicazione alle autonomie speciali.

Il comma 4 detta il criterio mediante il quale, tenendo conto delle nuove misure base delle aliquote, vanno rideterminate le aliquote che le regioni, secondo le facoltà loro concesse dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011, hanno già variato. In particolare, ferma restando la percentuale di variazione d'aliquota applicata nei confronti delle precedenti misure base, detta variazione va sommata algebricamente alle nuove misure base.

La suddetta rideterminazione interessa, ovviamente, tutti i soggetti passivi IRAP, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 2 in esame e si rende, altresì, applicabile in tutti i casi in cui le previgenti misure base di aliquota risultino modificate sia in aumento che in diminuzione.

Art. 3. - (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

La norma in esame interviene sul livello di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari assoggettati ad un prelievo a monte (ritenute e imposte sostitutive):

- innalzando l'aliquota di imposta, attualmente determinata nella misura del 20 per cento, al 26 per cento;

- mantenendo inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento.

Con i commi da 1 a 4 viene stabilita la misura del prelievo a monte sui redditi di natura finanziaria e l'ambito di applicazione. Il comma 1 definisce le aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi individuati dagli articoli 44 e 67 del TUIR nella misura del 26 per cento, mentre il comma 2 individua i redditi di natura finanziaria che, al fine di salvaguardare interessi ritenuti meritevoli di tutela, sono esclusi dall'incremento di tassazione. Si

tratta delle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 ed equiparati nonché delle obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta *white list*, che conservano l'aliquota di tassazione al 12,50 per cento. In tale contesto è stato esplicitato che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella *white list* di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR è applicabile anche ai titoli emessi da enti territoriali dei suddetti Stati.

Ai sensi del comma 3 è fatta salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ed in particolare:

- dell'aliquota del 5 per cento prevista dal comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per la ritenuta sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere di altri Stati dell'Unione europea (cosiddette «consociate») cui, in linea di principio, si applica la direttiva 2003/49/CE (cosiddetta «Direttiva interessi e canoni»), qualora gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi ed altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori e aventi le caratteristiche previste dal medesimo comma 8-bis;

- dell'aliquota dell'1,375 per cento prevista dal comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per la ritenuta applicabile sugli utili spettanti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e inclusi nella cosiddetta *white list*;

- dell'aliquota dell'11 per cento applicabile sul risultato maturato dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 e sugli utili cor-

risposti a fondi pensione istituiti nei predetti Stati (articolo 27, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

Con il comma 4 si modifica la misura del rimborso spettante ai soggetti non residenti indicati nell'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale.

Il comma 5 regola l'applicazione delle imposte sostitutive previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 nei vari regimi di tassazione del risparmio (dichiarativo, amministrato e gestito) sui redditi di natura finanziaria cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50 per cento.

Poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata in tali regimi è quella del 26 per cento, mentre quella relativa ai redditi derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 – e ai titoli ad essi equiparati – e da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta *white list* resta al 12,50 per cento, occorre assicurare tale minore tassazione in sede di determinazione delle basi imponibili, computando i relativi redditi nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare. Anche in tale contesto è stato esplicitato che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR è applicabile anche ai titoli emessi da enti territoriali di suddetti Stati.

Analogamente a quanto previsto con il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, l'esigenza di mantenere il livello di tassazione del 12,50 per cento sui rendimenti di determinati strumenti finanziari

viene tutelata anche in caso di investimento indiretto negli strumenti stessi e, in particolare, «attraverso» fondi comuni di investimento o contratti di tipo assicurativo (assicurazione sulla vita e di capitalizzazione).

Infatti, l'articolo 26-*quinquies*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'articolo 10-*ter*, comma 2-*bis*, della legge n. 77 del 1983, relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento ivi indicati, e l'articolo 2, comma 23, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, per quanto riguarda i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*) del TUIR, relativi a contratti di tipo assicurativo, dispongono che i proventi cui va applicata la ritenuta (ordinaria) sono assunti al netto di una quota – quella riferibile a titoli pubblici – la cui determinazione viene effettuata con apposito decreto di attuazione (il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, cosiddetto «decreto determinazione quote titoli pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 dicembre 2011). L'articolo 4 del provvedimento in esame rende applicabile, in quanto compatibile, tale decreto anche in sede di applicazione della disciplina contenuta nel provvedimento stesso, per cui i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e quelli derivanti da contratti di tipo assicurativo, che si considerano riferibili ai titoli pubblici sono assunti nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare.

I commi da 6 a 14 stabiliscono che la nuova misura dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria si applica agli interessi, premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014 e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), dello stesso TUIR realizzati a decorrere dalla medesima data.

I successivi commi specificano quali sono i criteri di prima applicazione della normativa relativa a tale innalzamento.

In particolare, il comma 7 dispone che, per gli interessi ed i proventi derivanti da depositi e conti correnti, bancari o postali, nonché per quelli da obbligazioni o titoli simili, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l'applicabilità della nuova aliquota opera sui redditi maturati dal 1° luglio 2014, e per i dividendi e altri utili da partecipazione, su quelli percepiti a decorrere da tale data.

Con riferimento ai redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovverosia quelli derivanti da obbligazioni o titoli simili, il comma 8 prevede che la nuova aliquota si applica per quelli maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. A tal fine, gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti ed accrediti nel conto unico alla data del 30 giugno 2014 (comma 9).

Con i commi 8 e 9 si ripropone il criterio, posto con l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2011, relativamente alla prima applicazione della disciplina ivi contenuta sull'unificazione delle aliquote applicabili agli interessi e altri proventi derivanti dal possesso delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Per dare attuazione a tale disciplina è stato emanato il cosiddetto «decreto conto unico» (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 dicembre 2011), che in virtù dell'articolo 4 si rende applicabile, in quanto compatibile, anche ai fini in esame, per cui tali redditi sono assoggettati all'aliquota del 26 per cento, se maturati dal 1° luglio 2014, mediante operazioni di addebito e accredito del conto unico effet-

tuate con le modalità indicate nell'articolo 1 del citato decreto:

– per i titoli con scadenza almeno pari ad un anno al 30 giugno 2014, gli intermediari finanziari accreditano sul conto unico, nel mese di luglio 2014, l'imposta sostitutiva relativa ai redditi da possesso dei titoli, maturati fino alla data del 30 giugno 2014, sulla base dell'aliquota del 20 per cento, addebitando il relativo controvalore al cliente, come se i titoli fossero venduti a tale data, e addebitano allo stesso conto unico l'imposta sostitutiva relativa ai redditi da possesso dei titoli, maturati dal 1° luglio 2014, sulla base dell'aliquota del 26 per cento, accreditando il relativo controvalore al cliente, come se i titoli fossero acquistati a detta data;

– per i titoli con scadenza inferiore ad un anno al 30 giugno 2014, gli intermediari finanziari possono effettuare le operazioni di accredito e di addebito sul conto unico nel mese di luglio 2014, con le modalità appena illustrate, oppure nel conto unico del mese di scadenza della cedola, ovvero, se antecedenti, del mese di rimborso o cessione del titolo.

Una eccezione allo specifico regime transitorio per i redditi da possesso di titoli cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 239 del 1996 è contenuta nel comma 10 dell'articolo in esame. Con tale disposizione si ripropone il criterio posto con l'articolo 2, comma 29, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, per i contratti di pronti contro termine di durata non superiore ai dodici mesi, conclusi prima del 1° luglio 2014 su obbligazioni e titoli simili soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.

In tali casi, i titoli oggetto di tali contratti generano redditi cui si applica l'aliquota di imposta del 26 per cento solo dal giorno successivo alla scadenza del contratto di pronti contro termine e, di conseguenza, sono assoggettati all'aliquota del 20 per

cento quelli generati fino alla scadenza del contratto, anche se quest'ultima è successiva al 30 giugno 2014.

Tale regola, che deroga al modello di applicazione della nuova aliquota di prelievo a monte incentrato sul criterio della maturazione, si applica anche ai differenziali positivi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*), del TUIR.

In conseguenza di ciò i differenziali positivi, relativi a contratti conclusi prima del 1° luglio 2014 e aventi una scadenza successiva a tale data ma non superiore ai dodici mesi, continuano ad essere soggetti alla ritenuta del 20 per cento.

Per quanto attiene ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*), del TUIR – riferibili ai capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione – sottoscritti fino al 30 giugno 2014, il comma 11 precisa che continua a trovare applicazione l'aliquota del 12,5 per cento, per la parte relativa al periodo che decorre dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2011, e quella del 20 per cento, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Conseguentemente, la nuova aliquota del 26 per cento è applicabile esclusivamente ai redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Infine, il comma 12, coerentemente con quanto previsto per i contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*), del TUIR e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del medesimo TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l'aliquota del 26 per cento si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20 per cento.

Con il comma 13 è disciplinato il «riporto a nuovo» (cosiddetta compensazione verticale) delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ma non «compensati» alla data del 30 giugno 2014. Ciò avviene attraverso una rimodulazione della percentuale di deducibilità, ricavata dal rapporto tra l'aliquota d'imposta vigente al momento della realizzazione della minusvalenza e quella applicabile alla plusvalenza. In tal senso, è disposto che la deducibilità delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del TUIR, dalle plusvalenze di cui al medesimo articolo 67, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), conseguite dopo il 30 giugno 2014, opera per una percentuale pari al 48,08 per cento, se realizzate fino al 31 dicembre 2011, e al 76,92 per cento, se realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Il comma 14 ripropone, anche per i risultati delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, il criterio della maturazione previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Pertanto i risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 vanno assoggettati ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 26 per cento, mentre quelli maturati dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 rimangono assoggettati all'aliquota del 20 per cento. L'applicazione del criterio della maturazione durante il periodo di imposta non comporta, però, il pagamento dell'imposta sostitutiva in un momento antecedente rispetto a quello ordinariamente previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento alla data del 31 dicembre, di chiusura del periodo di imposta. Il medesimo comma 14 precisa che i risultati negativi di gestione maturati prima del 1° luglio 2014 possono essere compensati con i risultati positivi maturati dalla suddetta data, tenendo conto che tali elementi negativi si sono formati in vigenza di un'aliquota di

imposta minore. La norma prevede che i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011, se non compensati con i risultati di gestione rilevati alla data del 30 giugno 2014 (in tal caso opera l'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 138 del 2011), sono compensabili con i risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 – e, quindi, soggetti all'aliquota di imposta del 26 per cento – nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare; i risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, se non compensati con i risultati di gestione alla data del 30 giugno 2014 per il loro intero ammontare, sono compensabili con i risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 – e, quindi, soggetti all'aliquota di imposta del 26 per cento – nella misura del 76,92 per cento del loro ammontare.

Con i commi da 15 a 17 dell'articolo in esame si ripropone la possibilità di assoggettare all'aliquota del 20 per cento, vigente alla data del 30 giugno 2014, anziché a quella del 26 per cento, vigente dal 1° luglio 2014, i risultati (positivi o negativi) potenzialmente ritraibili qualora si procedesse alla negoziazione degli strumenti finanziari posseduti alla data del 30 giugno 2014.

La disciplina posta dalla norma in esame ripercorre, in via di principio, quella delineata dall'articolo 2, commi da 29 a 32, del decreto-legge n. 138 del 2011 e tiene conto delle principali prescrizioni attuative contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011 di attuazione di tale disciplina (cosiddetto «decreto affrancamento»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 dicembre 2011, stabilendo che:

– l'affrancamento si può attivare per le plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investi-

mento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del predetto testo unico;

– l'affrancamento si perfeziona qualora il contribuente opti per l'applicazione di tale meccanismo e provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta. A differenza di quanto previsto dall'articolo 2, commi da 29 a 32, del decreto-legge n. 138 del 2011, per l'esercizio dell'opzione nell'ambito del regime dichiarativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, l'imposta non è versata nel termine ordinario previsto dall'articolo 5 di tale decreto bensì entro il 16 novembre 2014; anche qualora si eserciti l'opzione nell'ambito del regime del risparmio amministrato di cui al successivo articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è necessario provvedere al pagamento dell'imposta dovuta entro tale data;

– l'affrancamento deve operare per tutti i titoli e gli strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014;

– l'affrancamento può comportare la determinazione di minusvalenze, perdite e differenziali negativi relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del TUIR; tali risultati negativi sono compensabili con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare; tale percentuale si riduce al 48,08 per cento, qualora si tratti di risultati negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati in sede di affrancamento.

Il comma 18 infine precisa che i titoli pubblici indicati nel comma 2 dell'articolo in esame sono esclusi (naturalmente) dall'affrancamento non essendo soggetti ad incremento del livello di tassazione del prelievo a monte.

Art. 4. - (*Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*)

L'articolo in esame specifica la decorrenza temporale delle disposizioni contenute nell'articolo 3, l'applicabilità delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34, del decreto-legge n. 138 del 2011, nonché delle eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti ministeriali.

Il comma 2 abroga l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e, coerentemente, il comma 3 abroga anche gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014.

Con l'inserimento, effettuato con il comma 4 dell'articolo in esame, del comma 5-bis nell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 - che disciplina l'applicazione di una ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici - si esclude tale ritenuta ove i proventi siano relativi a quote o azioni possedute da compagnie di assicurazione poste a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Tale esigenza deriva dalla necessità di evitare ulteriori anticipi di imposta sui predetti proventi rispetto a quelli che le compagnie di assicurazioni già subiscono.

Infatti, per effetto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le compagnie sono tenute ogni anno al versamento di un'imposta pari allo 0,45 per cento delle riserve matematiche dei rami vita, che è recuperata quando vengono erogate le prestazioni all'assicurato, nei limiti delle ritenute e imposte sostitutive applicate su tali prestazioni, o dopo cinque anni per la compensazione di imposte e contributi ai sensi del de-

creto legislativo n. 241 del 1997, entro determinate soglie, sicché l'applicazione della ritenuta prevista dal citato articolo 26-*quinquies*, in aggiunta all'imposta sulle riserve matematiche, determina una duplicazione di anticipi e quindi un'ulteriore penalizzazione di carattere finanziario.

Analoghe modifiche sono apportate dal comma 5 dell'articolo in esame all'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983, con l'inserimento del comma 4-*bis* per escludere dalla ritenuta i proventi derivanti da quote o azioni di OICR esteri armonizzati e non armonizzati, istituiti in ambito UE e SEE, qualora tali quote o azioni siano possedute da compagnie di assicurazione e le stesse siano comprese tra gli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Con il comma 6 dell'articolo in esame si chiarisce che agli OICR residenti in Italia, nonostante siano indicati tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, per gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari.

Con i commi 7, 8, 9 e 10 viene esplicitato che il regime fiscale previsto per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR è applicabile anche alle obbligazioni emesse da enti territoriali di suddetti Stati.

La disposizione di cui al comma 11 interviene sull'articolo 1, comma 145, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. A legislazione vigente il versamento delle imposte sostitutive è effettuato in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo

delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.

La novella legislativa prevede invece il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) specifica la disciplina concernente la riclassificazione contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, operata dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, prevedendo che i maggiori valori iscritti in bilancio siano soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con l'aliquota stabilita del 12 per cento da versare in tre rate annuali di pari importo.

Il comma 12 interviene sulla suddetta disposizione, prevedendo il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia in un'unica soluzione, nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2013.

Art. 5. - (*Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*)

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, ha demandato alla fonte amministrativa (determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 20 aprile 2014) il compito di introdurre modifiche al regime di imposizione dei prodotti da fumo tali da generare maggiori entrate,

pari a 33 milioni di euro a decorrere dal 1° maggio 2014, nonché a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ciò per concorrere alla individuazione di idonee fonti di copertura a spese previste da altre disposizioni del medesimo decreto-legge n. 91 del 2013.

La disposizione differisce i predetti termini al 15 luglio 2014 (adozione del provvedimento) ed al 1° agosto 2014 (decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo) e riduce le maggiori entrate derivanti dalle modifiche del regime di imposizione dei prodotti da fumo a decorrere dal 1° agosto 2014 da 33 milioni di euro a 23 milioni di euro.

Art. 6. - (*Strategie di contrasto all'evasione fiscale*)

Si prevede che, nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui alla legge n. 23 del 2014 (legge delega in materia tributaria), il Governo presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.

Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo si impegna all'attuazione di un programma per la definizione di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale, allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

Art. 7. - (*Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale*)

La disposizione in esame prevede che la procedura di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1,

comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento. Tenuto conto che il provvedimento in esame è volto, tra l'altro, alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il riconoscimento del credito in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, le predette maggiori entrate vengono utilizzate direttamente per tale scopo – senza farle confluire nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale – e, quindi, in sostanza per la stessa finalità prevista dal comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 138 del 2011.

Art. 8. - (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ossia le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; le società da esse partecipate ovvero controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione), fermi i vigenti obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi, quelli relativi alla pubblicazione dei tempi di pagamento dell'amministrazione e quelli concernenti la pubblicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicino nei propri siti istituzionali, e rendano

accessibili anche attraverso un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività di pagamenti. La definizione delle modalità di pubblicazione e del relativo schema tipo è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 prevede che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 1 costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sia comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

Il comma 3, intervenendo sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ed in particolare inserendo il comma 6-bis all'articolo 14 relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, dispone che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi del comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni pubbliche sopra richiamate sono tenute a ridurre la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014, secondo la seguente ripartizione: 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 700 milioni di euro, di cui almeno 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e almeno 360 milioni di euro da parte dei comuni; 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al successivo comma 11, da parte

delle amministrazioni dello Stato. Si dispone, inoltre, che le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 e che per le predette amministrazioni dello Stato si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

I commi 4, 5 e 6 concernono la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa.

In particolare, il comma 5 demanda la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le amministrazioni dello Stato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma in argomento stabilisce che tale decreto dovrà determinare riduzioni meno consistenti per gli enti che acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento (ove esistenti), registrano minori tempi di pagamento dei fornitori, fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

Si specifica inoltre che, in caso di mancata adozione del suddetto decreto nel termine previsto, o di sua inefficacia, si applica quanto previsto dall'articolo 50; infine, si precisa che, in pendenza del predetto termine, le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4 sono rese indisponibili.

I commi 6 e 7 prevedono che la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa sia effettuata con le modalità di cui all'articolo 46 per le regioni e le province autonome e con le modalità di cui all'articolo 47 per le province, i comuni e le città metropolitane.

La norma di cui al comma 8, al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione di spesa assegnato, autorizza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento,

per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

Al riguardo, si riconosce alle parti la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della suddetta riduzione e si disciplina la facoltà di recesso concessa al prestatore dei beni e dei servizi. Più in dettaglio, si prevede che quest'ultimo possa recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione; inoltre, si specifica che il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione interessata; infine, si dispone che, in caso di recesso, le amministrazioni in parola, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possano, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip SpA, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Il medesimo comma dispone, poi, che le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui sopra, e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, ovvero ai prezzi dei beni e dei servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip SpA, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi.

Il comma 9 specifica che gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni sopra riportate in materia di importi e prezzi dei contratti sono nulli e sono rilevanti ai fini della *performance* indi-

viduale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

Ai sensi del comma 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

Inoltre, il comma 11 prevede che i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014, che concorrono alla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi che deve essere assicurata dalle amministrazioni dello Stato.

Infine, si prevede che la riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni corrispondente agli importi sopra riportati sia assicurata, mediante la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa iscritte negli stati di previsione dei Ministeri interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze. In chiusura, la norma prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, siano rese indisponibili le risorse, negli importi indicati, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale.

Art. 9. - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Il comma 1 dispone l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno

parte Consip SpA e una centrale di committenza per ciascuna regione, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, si rappresenta che, al fine di garantirne la coerenza con istituti ed attività omogenei già presenti nell'ordinamento, il suddetto elenco è istituito nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

Giova rammentare che la disciplina dell'AUSA comporta già l'obbligo per le stazioni appaltanti, a partire dal 1° gennaio 2014, di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe e di aggiornare annualmente i relativi dati identificativi; in particolare, obiettivo dell'AUSA è un'amministrazione trasparente, che conosce e classifica le stazioni appaltanti operanti sul proprio territorio ed è in grado di garantire il rispetto delle regole da parte degli operatori. Pertanto, la gestione dell'elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'AUSA consentirà al sistema di godere, in virtù dell'affinità dei due istituti, delle risorse ed attività già rese disponibili per quest'ultima, con conseguenti benefici in termini di tempi e costi, per una più efficace ed efficiente azione amministrativa.

Il comma 2 dispone che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza richiedono all'AVCP l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Quanto alla definizione dei requisiti per l'iscrizione, tra i quali sono indicati il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda, si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, si demanda l'istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, nonché la definizione dei relativi compiti, attività e modalità operative, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione di cui al comma 3 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, l'individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (con determinate esclusioni), le regioni, gli enti regionali (e i loro consorzi e associazioni) e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono avvalersi, rispettivamente, di Consip SpA e del soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. È demandata al medesimo decreto anche l'individuazione delle modalità di attuazione del comma in esame.

È opportuno evidenziare che l'articolo in commento fa comunque salve le disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento alla stipula di convenzioni-quadro, alle centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza per regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale, ai beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip SpA per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche devono ricorrere a Consip SpA in qualità di stazione appaltante, alle attività di centrale di committenza svolte da Consip

SpA in relazione alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività, alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni e ai contratti-quadro, nonché all'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 interviene sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163, ed in particolare sulla disposizione concernente gli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

In particolare, si sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del richiamato decreto legislativo, prevedendo che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ovvero che, in alternativa, gli stessi comuni possano effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

I commi 5 e 6 prevedono che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, entro il 31 dicembre 2014, le regioni costituiscano ovvero designino, ove non esistente, un soggetto aggregatore, precisando che, in ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

In alternativa, ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali anche unitamente ad altre regioni che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni

aventi sede nel medesimo territorio, si prevede che le regioni possano stipulare con Consip SpA apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, sulla base delle quali Consip SpA svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale.

L'esperienza dei prezzi di riferimento nel settore sanitario, elaborati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in forza del disposto dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e resi disponibili, secondo il termine fissato dalla legge, sin dal 1° luglio 2012, con un procedimento la cui legittimità è stata confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, ha mostrato che attraverso tale strumento è stato reso possibile perseguire risparmi considerevoli per lo Stato.

Pertanto, il comma 7 intende estendere tale meccanismo di conseguimento dei risparmi a tutta la platea di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. In particolare, si prevede che, a partire dal 1° ottobre 2014, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, l'AVCP fornisca alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggior efficienza di beni e servizi tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e pubblici nel proprio sito i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisiti di tali beni e servizi. Si evidenzia che sono esplicitamente fatte salve le disposizioni in materia di interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione e di razionalizza-

zione della spesa sanitaria di cui al citato decreto-legge n. 98 del 2011.

Inoltre, il comma 7 prevede che i prezzi di riferimento, pubblicati dall'Autorità e aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, siano utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscano prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi della vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. La norma prevede, altresì, la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo.

Il comma 8 stabilisce, poi, che in fase di prima applicazione la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il comma 9 istituisce un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai predetti soggetti aggregatori, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Si precisa, altresì, che il predetto Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e si rinvia ad un decreto del medesimo Dicastero la definizione dei criteri di ripartizione delle relative risorse.

Infine, il comma 10 dispone il finanziamento, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, delle attività svolte da Consip SpA nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, mediante gli avanzi di gestione conseguiti, negli anni 2012 e 2013, dalle Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 10. - (*Attività di controllo*)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 attribuiscono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, prevedendo che li eserciti secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A tal fine, si stabilisce che l'AVCP possa stipulare apposite convenzioni con la Guardia di finanza, la Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, al fine di avvalersi del loro supporto, prevedendo che tali convenzioni possano individuare, altresì, meccanismi per la copertura dei relativi costi.

Si prevede, inoltre, che l'AVCP riceva dalle pubbliche amministrazioni i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 in essere alla data del 30 settembre 2014, nonché i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata o di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta valida. Si dispone, poi, che l'AVCP trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche i dati e le circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui sopra.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, l'individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da

Consip SpA ai sensi della vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi, cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Si prevede, altresì, che entro dieci giorni dall'emanazione del suddetto decreto il Ministero medesimo pubblichi nel proprio sito *internet* i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

I commi 4 e 5 prevedono che, entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti), siano tenute a trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo modalità individuate con deliberazione dell'AVCP, i dati, già menzionati in precedenza, relativi ai contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 in essere alla data del 30 settembre 2014, nonché ai contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata o di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

Art. 11. - (*Riduzione dei costi di riscossione fiscale*)

In linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la disposizione è finalizzata alla riduzione dei costi della riscossione fiscale. Il comma 1, a tal fine, dispone che l'Agenzia delle entrate provvede alla re-

visione delle condizioni, anche di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento di quella sostenuta nel 2013. Per ciascuno degli anni successivi, dovrà essere assicurata una riduzione di spesa pari al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 2 introduce l'obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2014, di eseguire i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.

Art. 12. - (*Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli*)

Il comma 1 dà facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze di modificare il decreto del medesimo Ministro del 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, che, al comma 2 dell'articolo 6, riferendosi al conto corrente della Cassa de-

positi e prestiti SpA presso la Tesoreria centrale denominato «CDP SpA – gestione separata», stabilisce la remunerazione da corrispondere sulle relative giacenze, basata sulla media tra il tasso medio dei BOT e quello dell'indice Rendistato, rilevati con riferimento al semestre precedente.

Fermi restando i parametri di riferimento di detta remunerazione, in quanto indicativi della raccolta postale della Cassa depositi e prestiti, composta da depositi su libretti (a breve termine quale il BOT) e buoni postali fruttiferi (a medio-lungo termine), appare opportuno prevederne un migliore allineamento assimilando i relativi periodi di rilevazione a quelli di effettiva maturazione delle giacenze.

Poiché la misura non modifica i suddetti parametri di remunerazione, essa è da ritenersi neutrale, in quanto volta a prevedere una rilevazione più aggiornata. Gli effetti economici in termini di riduzione di spesa che possano stimarsi sono, pertanto, soltanto quelli relativi al primo periodo di entrata in vigore.

Con il comma 2 si prevede la rimodulazione delle provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, da effettuarsi in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e tenuto conto della tutela del risparmio. Tali provvigioni sono corrisposte, per il tramite della Banca d'Italia, agli intermediari che acquistano i titoli di Stato in asta e costituiscono il presupposto per vietare a questi ultimi l'applicazione di commissioni a carico dei risparmiatori. Con tale sistema gli acquirenti di titoli di Stato accedono al relativo mercato primario a parità di condizioni, senza dover corrispondere commissioni ai propri intermediari. La misura è applicata, così come avviene ordinariamente, mediante i rispettivi decreti di emissione dei titoli di Stato. Tenuto conto dell'abbassamento dei tassi di interesse vi è spazio per una revisione al ribasso di tali provvigioni.

Art. 13. - (*Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate*)

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l'articolo 13 introduce talune misure volte alla riduzione del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate.

In particolare, ai sensi del comma 1, a decorrere del 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Inoltre, la disposizione stabilisce che i riferimenti al limite retributivo previsto dai citati articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari sono sostituiti da riferimenti al limite ora descritto. Infine, sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quelli previsti dall'articolo di cui trattasi.

Il comma 2 interviene sull'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare sulla disciplina prevista dai commi da 471 a 473. Per effetto di tali modifiche, si prevede che i limiti massimi retributivi di cui al citato articolo 23-ter si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, sono assoggettati a tali limiti anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità ammini-

strative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La norma specifica altresì che, nell'applicazione di tale limite retributivo, le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni, devono essere computate in modo cumulativo.

Ai sensi del comma 3, le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al limite retributivo sopra descritto.

Il comma 4 determina l'ambito di applicazione temporale delle riduzioni dei trattamenti retributivi ai fini dei trattamenti previdenziali, specificando che tali riduzioni operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

Infine, il comma 5 prevede che la Banca d'Italia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, adegui il proprio ordinamento ai principi dell'articolo in commento.

Art. 14. - (*Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*)

In un'ottica di controllo della spesa, il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore al 4,2 per cento ed all'1,4 per cento (rispettivamente per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro) rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come

risultante dal conto annuale del 2012. La norma, inoltre, specifica che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale e che, in ogni caso, restano fermi i limiti già previsti dalle vigenti disposizioni.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti «co.co.co.»), il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono stipulare tale tipologia di contratti, quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed all'1,1 per cento per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

La disposizione stabilisce che non rientrano nel suo ambito di applicazione le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Restano inoltre fermi i limiti previsti dall'articolo 7, commi da 6 a 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono particolari requisiti per il conferimento di tali contratti. Restano altresì fermi i limiti previsti in materia dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai sensi del comma 3, per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nel 2012, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, occorre fare riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Infine, per consentire il rispetto della disciplina sopra indicata, il comma 4 dispone

che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi.

Art. 15. - (*Spesa per autovetture*)

L'articolo in esame è volto a rafforzare l'azione di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio.

Con il comma 1 si introduce una novella al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Nel dettaglio, sono apportate alcune modifiche a decorrere dal 1° maggio 2014: in primo luogo, la riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, con l'abbassamento del parametro percentuale di riferimento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; in secondo luogo, si prevede la disapplicazione delle predette misure di contenimento della spesa in relazione alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS SpA, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. Inoltre, la norma dispone che tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Si prevede, altresì, che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Con il comma 2 si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di individuare il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Restano ferme le misure di contenimento della spesa previste dalla normativa vigente, con le modifiche di cui al precedente comma 1 dell'articolo in commento.

Art. 16. - (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)

L'articolo in esame prevede talune misure volte a realizzare significativi risparmi di spesa, con riferimento alla ridefinizione dell'assetto dei Ministeri, nonché mediante interventi in materia di agricoltura.

Nel dettaglio, il comma 1 obbliga i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa pari complessivamente a 240 milioni di euro, per l'anno 2014, prevedendo la determinazione dei relativi importi secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, l'individuazione delle voci di spesa da ridurre ai fini della realizzazione del predetto obiettivo di risparmio di spesa.

Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.

Il comma 4, inoltre, prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possano essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa delibera del Consiglio dei Ministri, e ciò all'esclusivo fine di realizzare ulteriori riduzioni della spesa. Si precisa che i decreti in parola sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e che, sugli stessi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti, il cui termine di adozione è previsto per il 15 luglio 2014, cessa di avere vigore il regolamento di organizzazione vigente nel Ministero interessato. Inoltre, tale termine si intende rispettato se, entro la medesima data, gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 5 riduce, per l'anno 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio per un importo pari a euro 28.354.930. Lo stesso comma prevede, inoltre, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di euro 29.126.428 a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul Fondo predetto.

Il comma 6 è volto a ridurre del 20 per cento gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alle spese per l'indennità spettante agli addetti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione dei destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9,

comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. La citata riduzione, che opera nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione, si applica per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre.

I commi da 7 a 9 prevedono inoltre specifici interventi in materia di agricoltura.

Il comma 8, in particolare, autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) SpA, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Il successivo comma 9 prevede un'ulteriore autorizzazione nell'ambito delle economie relative ai fondi per le infrastrutture irrigue assegnati al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. La disposizione autorizza, in particolare, il predetto commissario a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, la somma di 5,5 milioni di euro.

Art. 17. - (*Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica*)

L'articolo in commento introduce misure di contenimento della spesa destinate a trovare applicazione nei confronti degli organi costituzionali (comma 1), nonché del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno della magistratura (comma 2).

In particolare, al comma 1, si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2014, dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale nella misura complessiva di 50 milioni di euro. Tale importo è stato determinato a

seguito delle analisi condotte dal Commissario straordinario per la *spending review* di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in diretto raccordo con gli uffici degli stessi organi costituzionali.

Il comma 2 prevede, per l'anno 2014, la riduzione, per un importo pari complessivamente a 5,5 milioni di euro, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Infine, ai sensi del comma 3, restano acquisite al bilancio dello Stato le somme relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012, per l'importo di euro 4.532.000, versate nell'anno 2014 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 18. - (*Abolizione di agevolazioni postali*)

L'articolo prevede la soppressione, a decorrere dal 1° giugno 2014, delle tariffe postali agevolate per le campagne elettorali e per le comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni del due per mille dell'IRPEF effettuate dai partiti politici. Trattasi di intervento che si aggiunge ad altri già posti in essere in passato nella stessa direzione, in particolare quello relativo all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Giova rilevare che la predetta soppressione consente di ottemperare alla decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, che ha richiesto la determinazione di una durata certa dell'affidamento a Poste italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali. Con la disposizione in oggetto, infatti, il limite massimo di durata è quello del 1° giugno 2014, tenuto anche conto della necessità di permettere l'ammortamento delle attività occorrenti alla fornitura del servizio. Infine, la disposi-

zione prevede anche che il fornitore del servizio postale universale sia autorizzato ad assumere iniziative commerciali (quali servizi di spedizioni dedicati, con costi minori rispetto ai servizi ordinari) e organizzative (quali meccanismi di prenotazione centralizzata) che siano idonee a contenere nel limite degli stanziamenti di bilancio gli oneri connessi alla fruizione dell'agevolazione fino alla data della soppressione.

Art. 19. - (*Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane*)

Con l'articolo in commento si intendono adottare misure che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, garantiscano una riduzione dei costi della politica da parte delle province e delle città metropolitane. A tal fine, si introducono nell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150, due nuovi commi, il 150-*bis* e il 150-*ter*. In particolare, ai sensi del comma 150-*bis*, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La definizione delle modalità di riparto di tale contributo è demandata a un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 150-*ter* prevede, infine, che le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-*bis* siano stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge, stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati.

Art. 20. - (*Società partecipate*)

Per consentire una maggiore efficienza e il contenimento della spesa pubblica, il

comma 1 prevede la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di un contenimento dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti pubblici economici. Si precisa, al riguardo, che la suddetta disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

La disposizione prevede inoltre che tali riduzioni devono essere in misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, specificando altresì che nel calcolo della riduzione sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui trattasi.

Il comma 2 precisa che, ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, occorre far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013.

Ai sensi del comma 3, le società tenute alla realizzazione dei risparmi di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun esercizio, provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui sopra. Inoltre, si dispone che le società medesime, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, provvedano a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

Il comma 4 prevede che le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato versino, per ciascuno degli esercizi

considerati, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 5, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti, per il biennio 2014-2015, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai commi precedenti.

Il comma 6 demanda al collegio sindacale la verifica del corretto adempimento dei commi precedenti, prevedendo che ne sia data evidenza nella pertinente relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

Infine, il comma 7 specifica l'esclusione delle società, per le quali risultino (alla data di entrata in vigore del decreto-legge) già avviate procedure volte ad una apertura del capitale ai privati, dall'applicazione di tale disposizione.

Art. 21. - (*Disposizioni concernenti RAI SpA*)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (relativo ai compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo), elimina la previsione ai sensi della quale la società concessionaria è articolata in una o più sedi nazionali, nonché in sedi in ciascuna regione e provincia autonoma. Pertanto, la disposizione in esame abroga il comma 3 del citato articolo 17, concernente le sedi regionali e provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Si precisa, inoltre, che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuto a garantire, tra l'altro, l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale.

Il comma 2 introduce un regime transitorio, in base al quale le sedi regionali di RAI SpA, nonché quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e

contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse, fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte della medesima Società.

Al fine di consentire l'efficientamento, la razionalizzazione e il riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI SpA, il comma 3 prevede la facoltà, per la predetta Società, di cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato.

Nell'ipotesi di cessione di partecipazioni strategiche determinante la perdita del controllo, si demanda l'individuazione delle modalità di alienazione ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

A norma del comma 4, le somme relative al canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione, da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte di euro 150 milioni per l'anno 2014.

Art. 22. - (*Riduzione delle spese fiscali*)

Il comma 1 interviene in tema di forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agroforestali effettuata da aziende agricole, determinando tale reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Il comma 2 interviene in tema di IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

L'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti

in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La nuova formulazione della disposizione contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'interno, sono individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

La novella in esame dispone altresì che il suddetto decreto debba garantire un maggior gettito complessivo annuo pari a 350 milioni di euro.

Gli effetti della disposizione in esame decorrono dall'anno 2014. Pertanto, la disposizione è diretta a razionalizzare l'esenzione, la cui applicazione è attualmente determinata dall'inclusione dei predetti terreni nell'elenco allegato alla circolare del Dipartimento delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente «Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'articolo 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

Vengono infine individuate le procedure per il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, nonché per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 23. - (*Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali*)

La disposizione in esame prevede che il Commissario straordinario per la *spending review* di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, predisponga un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, e ciò al fine di individuare concrete misure volte, in particolare, alla riduzione ovvero all'aggregazione dei citati organismi, alla cessione di rami d'azienda, al trasferimento di funzioni e attività di servizi e infine all'efficientamento della loro gestione.

La disposizione fa salva, in ogni caso, la normativa vigente in materia di alienazione di partecipazioni vietate di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 24. - (*Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni*)

L'articolo reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1 – nel modificare l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 – introduce l'obbligo di effettuare indagini di mercato per l'individuazione della soluzione allocativa maggiormente vantaggiosa tramite la consultazione di sistemi informatici messi a disposizione dall'Agenzia del demanio, nei quali sono presenti le informazioni relative ad immobili disponibili sul mercato offerti in locazione per le esigenze delle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con il comma 2, lettera *a*), si prevede che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato (incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie anche fiscali) di cui al comma 222-*bis* dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009 (piani di razionalizzazione degli spazi; dati e informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi da esse utilizzati), l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di competenza.

Sempre in tema di razionalizzazione degli spazi, il comma 2, lettera *b*), prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie anche fiscali, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale finalizzato ad assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al citato comma 222-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo di immobili pubblici disponibili – anche in condivisione con altre pubbliche amministrazioni – e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva, in modo da garantire, a partire dal 2016, una riduzione della spesa per le locazioni passive non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Si prevede, inoltre, la non applicazione della predetta disposizione con riguardo ai presidi territoriali di pubblica sicurezza e agli istituti penitenziari. I piani di razionalizzazione sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dalla presente disposizione, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di verifica positiva l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni relativi alle locazioni pas-

sive da ridurre per effetto dei risparmi individuati dal piano; nel caso, invece, in cui il piano non venga presentato, ovvero non sia in linea con gli obiettivi di risparmio attesi, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione della presente disposizione.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. In particolare:

– la lettera *a*) introduce l'obbligo, in capo alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie anche fiscali (ed esclusi il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente a settori specifici di competenza), di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo;

– la lettera *b*) introduce la possibilità di revisionare in corso d'anno il piano triennale generale degli interventi manutentivi di cui al citato articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, sentiti i provveditori per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute e imprevedibili esigenze manutentive di natura prioritaria rispetto agli interventi programmati e non ancora avviati;

– la lettera *c*), per finalità di semplificazione in termini di tempi e costi amministrativi, prevede, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'ampliamento del ruolo di «centrale di committenza» dell'Agenzia del demanio, introducendo la possibilità di stipulare accordi quadro, non solo per l'individuazione degli operatori che realizzeranno gli interventi, ma anche per l'individuazione dei professionisti a cui eventualmente affidarne la progettazione.

Il comma 4, lettera *a*), interviene sull'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, anticipando al 1° luglio 2014 il termine originariamente previsto dalla suddetta disposizione (1° gennaio 2015) per la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, incluse le Autorità indipendenti e la Consob.

Il comma 4, lettera *b*), estende l'applicazione – in quanto compatibili – dei commi da 4 a 6 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 (disposizioni volte al contenimento della spesa per locazioni passive) anche alle regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni e agli enti del Servizio sanitario nazionale, precedentemente esclusi dal comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge. Relativamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto invece che le medesime possano adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni che garantiscano lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti di cui ai citati commi.

Il comma 5, al fine di ridurre la spesa per il deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, prevede: alla lettera *a*) la consegna agli isti-

tuti depositari di una sola copia di tali atti; alla lettera *b*), per l'archivio nazionale della produzione editoriale, la non necessità del predetto deposito per le ristampe inalterate dei documenti stampati in Italia.

Art. 25. - (Anticipazione obbligo fattura elettronica)

Con il comma 1 si procede ad anticipare al 31 marzo 2015 l'avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Si prevede altresì che sia anticipato alla medesima data del 31 marzo 2015, sentita la Conferenza unificata, il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, con riferimento alle amministrazioni locali.

Inoltre, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 2 prevede che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportino il codice identificativo di gara (CIG) – fermo restando quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di normativa antimafia – nonché il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri casi previsti dalla legge.

Ai sensi del comma 3, la mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche impedisce alle pubbliche amministrazioni di procedere al relativo pagamento.

Art. 26. - (*Pubblicazione telematica di avvisi e bandi*)

L'articolo interviene sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163, al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla pubblicazione di avvisi e bandi.

Al comma 1, la lettera *a*) sostituisce il comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, eliminando l'obbligo di pubblicare gli avvisi e i bandi per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Inoltre, si precisa che la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice e in particolare nell'Allegato IX A, deve avvenire esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. La medesima lettera introduce, poi, al citato articolo 66, il comma *7-bis* il quale precisa che le spese per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'Allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La successiva lettera *b*) sostituisce il comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, disponendo anche per gli avvisi relativi ai risultati delle procedure di affidamento ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione sopra richiamato e precisando, anche in tal caso, che la pubblicazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel codice dei contratti pubblici e nell'Allegato IX A deve avvenire esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Infine, la medesima let-

tera introduce, al citato articolo 122, il comma *5-bis*, il quale precisa che le spese per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, Serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'Allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27. - (*Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni*)

L'articolo 27, al comma 1, introduce nel decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, l'articolo *7-bis*, volto ad avviare in modo continuo e sistematico il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE. In particolare, l'articolo *7-bis* è così strutturato:

– i commi 1 e 2 introducono, nelle more dell'avvio della fatturazione elettronica, per i creditori la facoltà e per le amministrazioni l'obbligo (con riferimento ai debiti sorti a partire, rispettivamente, dal 1° luglio 2014 e dal 1° gennaio 2014) di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali tramite le funzionalità della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;

– il comma 3 prevede l'acquisizione automatica degli stessi dati mediante le funzionalità della fatturazione elettronica;

– i commi 4 e 5 dispongono specifici adempimenti per le amministrazioni che consentono di avviare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti e riguardano:

a) la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, da effettuare mediante la piattaforma elettronica, delle informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi

ed esigibili, in essere alla stessa data, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002;

b) la comunicazione delle relative ordinazioni di pagamento contestualmente al pagamento stesso;

- i commi 6 e 7 individuano le specifiche informazioni da comunicare in funzione delle esigenze di monitoraggio e l'accessibilità/utilizzabilità delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni e dei creditori;

- il comma 8, nel prevedere che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi la corretta attuazione delle procedure di alimentazione della piattaforma, dispone che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili.

Il comma 2 modifica l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ridefinendo l'ambito soggettivo delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti e individuando ulteriori soggetti competenti alla nomina del Commissario *ad acta* nell'ipotesi di inadempimento delle amministrazioni. Sono, inoltre, previste sanzioni a carico dei dirigenti responsabili, nonché limiti alle assunzioni di personale e al ricorso all'indebitamento per le pubbliche amministrazioni inadempienti. Infine, è disposto che la certificazione indichi obbligatoriamente la data prevista di pagamento, e che quelle già rilasciate senza data debbano essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.

Art. 28. - (*Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni*)

L'articolo dispone che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effettuato dalle regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria generale dello Stato. L'articolo prevede, inoltre, che le modalità e la tempistica del predetto monitoraggio siano individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 29. - (*Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali*)

L'articolo dispone che per l'anno 2014 possono essere attribuite agli enti locali anche le disponibilità della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non erogate nelle precedenti istanze.

Art. 30. - (*Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale*)

La disposizione è finalizzata a chiarire che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di riconoscimento per l'accesso all'anticipazione stessa.

Art. 31. - (*Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate*)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono finalizzate a rendere disponibili agli enti locali ulteriori anticipazioni di liquidità, per 2.000 milioni di euro complessivi, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. Le ulteriori anticipazioni incrementano di pari importo la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle predette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione.

Il comma 4 vincola le società partecipate, beneficiarie dei pagamenti in parola, a destinare prioritariamente le risorse ottenute al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. Esse devono, inoltre, comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di quest'ultimi nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n. 35 del 2013. Infine, al comma 5, è previsto che i collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le predette comunicazioni, dandone

atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Art. 32. - (*Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*)

Il comma 1 - al fine di consentire alle regioni e agli enti locali lo smaltimento di eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti - dispone l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la ripartizione del predetto incremento tra le Sezioni di cui è composto il «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», nonché le modalità di concessione delle anticipazioni.

Ai sensi del comma 3, tale decreto determina altresì l'eventuale dotazione aggiuntiva per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di

emanazione del medesimo decreto ministeriale.

Il successivo comma 4, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, stabilisce l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore sanitario 600 milioni di euro.

Infine, il comma 5 prevede, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi dell'articolo in esame.

Art. 33. - (*Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario*)

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 17-*sexies*, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, che permette anche ai comuni dissestati di accedere al fondo di liquidità concesso dalla Cassa depositi e prestiti, è risultata inapplicabile. Si rende pertanto necessario, al fine di facilitare anche negli enti dissestati il pagamento dei loro debiti, modificare il procedimento attuativo onde raggiungere proficuamente la finalità del decreto-legge n. 35 del 2013, ricorrendo a procedure già poste in essere per l'attribuzione ai comuni in pre-dissesto delle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il comma 1 prevede che nel 2014 l'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, sia destinata all'incremento della massa attiva di risanamento dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1° ottobre 2009

fino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 2 individua nella massa passiva censita e nella dimensione demografica i criteri per ripartire le somme disponibili tra gli enti dissestati.

Con il comma 3 si dispone che sia il Ministero dell'interno a concedere ed erogare l'anticipazione di liquidità.

Al comma 4 si introducono tempi stringenti per il passaggio dal comune alla gestione commissariale, mentre al comma 5 si fissano i tempi della restituzione ed il tasso di interesse da corrispondere.

Il comma 6 dà atto della copertura finanziaria della norma, mentre il comma 7 abroga la citata disposizione che disciplinava in precedenza l'intervento, ormai superata. Ai sensi del comma 8, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine il comma 9 costituisce una norma di chiusura, in quanto per gli altri aspetti procedurali di dettaglio rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 34. - (*Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari*)

Allo scopo di favorire l'accesso alle risorse già previste dal citato decreto-legge n. 35 del 2013, consentendo così un più rapido riequilibrio delle gestioni di cassa per il settore sanitario, l'articolo prevede la possibilità per le regioni di avere accesso alle anticipazioni di liquidità anche per quella componente dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 che era già stata pagata nel momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. La disposizione ammette pertanto la possibilità di presentare un piano dei pagamenti che elenchi dette partite debitorie (ripristinando così la cassa del 2013 che ha pagato poste pregresse), comunque

ponendo il limite complessivo degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013 (le grandezze economico-finanziarie che, in contraddittorio con le regioni, sono state individuate, nell'ambito dei bilanci sanitari, quali fattori di squilibrio di cassa). La disposizione chiarisce inoltre che tali partite debitorie possono comunque essere inserite in via residuale rispetto alle categorie di debiti individuati dal decreto-legge n. 35 del 2013 (debiti ancora in essere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge suddetto, con priorità per quelli che non hanno formato oggetto di cessione *pro soluto*).

Art. 35. - (*Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari*)

L'articolo 35 ha la finalità di garantire l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate, in ambito sanitario, quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013. A tale scopo:

– i commi da 1 a 3 disciplinano il caso in cui la regione abbia operato distrazioni di cassa (evento che determina un corrispondente squilibrio di cassa per gli enti del Servizio sanitario nazionale), ma non abbia chiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità nella misura necessaria a recuperare tale squilibrio. In questo caso si prevede per la regione interessata l'obbligo di richiedere l'accesso alle anticipazioni nella richiamata misura; qualora la regione non vi provveda è diffidata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale le risorse in questione, ovvero ad adottare tutti gli atti necessari ad ottenere l'accesso all'anticipazione; in caso di perdurante inerzia si attiva la procedura di commissariamento;

– i commi 4 e 5 disciplinano il caso in cui la regione abbia effettuato investimenti a valere sul fondo sanitario corrente, ancora in

via di ammortamento e tali da comportare squilibri di cassa, ma non abbia chiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità nella misura necessaria a recuperare tale squilibrio. In questo caso si prevede per la regione interessata l'obbligo di dimostrare la sussistenza di condizioni economico-finanziarie tali da garantire comunque il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente ovvero di accedere alle anticipazioni di liquidità nella richiamata misura, con attivazione della procedura di diffida e commissariamento ove la regione non provveda;

– il comma 6, nel presupposto di un qualificato interesse nazionale a che le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale vigente, dispone che anche le autonomie speciali che non hanno fornito i dati nell'ambito della richiamata verifica vi provvedano e che, ove si manifestino criticità nella gestione di cassa, siano tenute, al pari delle altre regioni, ad accedere alle anticipazioni di liquidità, con applicazione delle disposizioni in materia di diffida e di commissariamento;

– il comma 7 dispone un incremento delle risorse già previste per il pagamento dei debiti sanitari cumulati alla data del 31 dicembre 2012, per un importo di 770 milioni di euro, in relazione al fatto che il presente articolo impone alle regioni di recuperare integralmente gli squilibri riscontrati;

– infine il comma 8 è diretto ad integrare l'ordinamento vigente (articolo 1 del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 1993) in materia di impignorabilità delle somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, per superare gli aspetti di incostituzionalità di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 186/2013 e 285/1995, allo scopo di disporre la quantificazione preventiva obbligatoria delle somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, introducendo i conse-

guenti obblighi di comunicazione all'istituto tesoriere.

Art. 36. - (*Debiti dei Ministeri*)

L'articolo prevede, al comma 1, una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'interno nei confronti delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012. La stessa norma prevede altresì che le eventuali somme eccedenti siano destinate al soddisfacimento dei debiti della medesima fattispecie, certi, liquidi ed esigibili, maturati dopo la data del 31 dicembre 2012.

Con il comma 2 è altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei Ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.

Art. 37. - (*Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati*)

L'articolo 37, finalizzato allo smobilizzo dei crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili verso le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti, certificati per il tramite della piattaforma elettronica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo il ricorso alla garanzia dello Stato per le operazioni: di cessione al sistema bancario e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento, istituendo, allo scopo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato.

La disposizione di cui al comma 1 prevede la garanzia dello Stato sui predetti debiti, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, dal momento dell'effettuazione

delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione.

Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione anche i debiti di parte corrente delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, laddove:

a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013;

b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitorie. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

Il comma 2 prevede espressamente che i pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti creditori possono cedere *pro soluto* il credito cer-

tificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 a banche o intermediari finanziari. La misura massima dello sconto, tenuto conto della garanzia dello Stato, verrà determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Il comma prevede inoltre che, avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di cinque anni.

Le pubbliche amministrazioni debtrici sono in ogni caso tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito, al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato viene ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti SpA, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali, possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'ABI, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di quindici anni.

Il comma 4 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150

milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Termini e modalità di attuazione della disciplina del Fondo, delle operazioni di cessione e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento, nonché della operatività della garanzia e del diritto di rivalsa dello Stato sugli enti debitori verranno stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 prevede che in caso di escusione della garanzia è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori.

Il comma 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Il comma 7, infine, prevede l'abrogazione di norme incompatibili (commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99).

Art. 38. - (*Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica*)

La norma prevede che le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni possono essere stipulate mediante scrittura privata e che le stesse sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni, anziché quarantacinque giorni, dalla ricezione della loro comunicazione.

Art. 39. - (*Crediti compensabili*)

La norma modifica la disciplina recata dall'articolo 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 602, che prevede la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. In particolare, attraverso l'eliminazione del riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012, viene estesa la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche ai crediti maturati successivamente a tale data.

Art. 40. - (*Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati*)

L'articolo in esame, sostituendo il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, estende la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-*quater* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, notificate entro il 30 settembre 2013.

Art. 41. - (*Attestazione dei tempi di pagamento*)

Il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni allegghino alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la correttezza delle predette attestazioni. Per le Amministrazioni dello Stato il citato prospetto è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. In presenza di tempi di

pagamento superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, le relazioni devono indicare le misure da adottare per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Inoltre, ai sensi del comma 2, in caso di ritardi medi nei pagamenti superiori a novanta giorni nel 2014 e a sessanta giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. È, inoltre, previsto al comma 3 un meccanismo incentivante per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno volto a prevedere che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia applicata esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento. Infine, il comma 4 dispone che le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettano al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni relative all'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, con l'indicazione delle iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. L'adempimento rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 42. - (*Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni*)

La norma dispone per tutte le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2014, l'obbligo di protocollare le fatture all'atto del ricevimento e di annotarle nel registro unico delle fatture. Quest'ultimo registro deve essere integrato con il sistema informativo-contabile della pubblica amministrazione, in modo da sistematizzare i diversi adempimenti. Apposite funzionalità per la gestione del registro delle fatture sa-

ranno messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni a livello centralizzato attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, con una ricaduta positiva soprattutto a favore degli enti di piccole e medie dimensioni.

Art. 43. - (*Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali*)

La disposizione in esame è finalizzata ad accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, fissando al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle stesse da parte degli enti locali.

Art. 44. - (*Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni*)

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, la norma introduce un termine per l'erogazione di trasferimenti fra le pubbliche amministrazioni. Segnatamente, prevede che tali trasferimenti, con l'eccezione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, siano erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Il termine indicato, per i trasferimenti relativamente ai quali le condizioni per l'erogazione sono stabilite a regime, decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Art. 45. - (*Ristrutturazione del debito delle Regioni*)

La norma consente la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito e, contemporaneamente, mira a ri-

durre in valore assoluto il debito delle pubbliche Amministrazioni come definito nel regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

In particolare, il comma 1 prevede la ristrutturazione dei mutui concessi alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (tali mutui, come indicato al comma 5, lettera a), devono presentare un debito residuo di ammontare superiore ai 20 milioni di euro e una vita residua pari o superiore ai 5 anni). Giova precisare che il debito residuo relativo ai mutui aventi queste caratteristiche ammonta a circa 8,5 miliardi di euro, ripartito non uniformemente tra otto regioni che, complessivamente, pagano una rata annua di circa 680 milioni di euro.

Per tali mutui, il comma 11 prevede l'allungamento della scadenza del debito residuo fino a trent'anni, da ammortizzare a rate costanti, con l'applicazione di un tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito. Si segnala che l'allungamento della scadenza riduce di circa 185 milioni di euro l'anno la rata annua complessiva dei mutui oggetto della rinegoziazione.

L'intervento previsto al comma 2 consente, invece, il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi aventi un valore nominale delle obbligazioni in circolazione superiore a 250 milioni di euro e una vita media residua pari o superiore a 5 anni. Il valore dei titoli aventi tali caratteristiche è pari a 8.727 milioni di euro in termini nominali, suddiviso tra nove regioni. Questi titoli, con un profilo di rimborso cosiddetto *bullet* (ossia in un'unica soluzione a scadenza), rappresentano spesso il sottostante di derivati che ne hanno

trasformato sia il profilo di ammortamento (come richiesto dalla legge), sia il tasso da fisso a variabile o viceversa, includendo anche diverse tipologie di opzioni.

Le regioni finanziano il riacquisto dei predetti titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente le caratteristiche di cui al comma 11, con contestuale cancellazione dei derivati su di essi insistenti. In questo modo, un debito delle regioni verso il mercato è sostituito con un debito delle stesse verso il Tesoro.

I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione delle disposizioni sulla ristrutturazione del debito sono, ai sensi del comma 3, prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014.

Il comma 4 precisa che le operazioni di ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni e dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze effettuate dal Ministero dell'economia e finanze non costituiscono nuovi prestiti o mutui.

Il comma 6, inoltre, prevede l'esclusione dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013; parimenti, ai sensi del comma 14, non si dà luogo all'operazione di ristrutturazione nell'ipotesi in cui la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal citato regolamento (CE) n. 479/2009.

Le modalità di richiesta di ristrutturazione dei debiti sono indicate dal comma 7.

I commi 8 e 9 precisano le modalità di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali (riacquisto finanziato, ai sensi del comma 12, dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche

indicate al comma 11); mentre il comma 10 stabilisce che all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 13 disciplina l'ipotesi in cui i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati.

In base al comma 16, le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite. Inoltre, il comma 15 precisa che la valutazione dei derivati è di competenza delle regioni, che la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il comma 17 stabilisce che la rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal citato regolamento (CE) n. 479/2009.

Art. 46. - (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

I commi da 1 a 5 introducono un contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto e fabbisogno, mediante un peggioramento degli obiettivi, in termini di competenza eurocompatibile, del patto di stabilità interno per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma per gli importi indicati nella tabella di cui all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e un aumento degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa agli accantonamenti a valere

sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, da effettuare nelle more delle procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le medesime regioni e province possono decidere ambiti di spesa e importi del predetto concorso, in sede di autocoordinamento, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati. Tale decisione è recepita con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti.

In assenza dell'intesa entro i termini indicati, si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, alla determinazione degli importi attribuiti alle singole regioni e degli ambiti di spesa. Per garantire inoltre il miglioramento anche in termini di indebitamento netto, è prevista la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno espresso in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 449-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 47. - (*Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica*)

Il comma 1 prevede che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica, anche in considerazione dell'efficientamento connesso all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a

585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Il successivo comma 2 stabilisce che ciascuna provincia e città metropolitana, con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e entro il termine del 28 febbraio per gli anni successivi, versa, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i risparmi conseguiti ai sensi del precedente comma 1, determinati, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a novanta giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,

una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il successivo comma 3 stabilisce che gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali a invarianza di riduzione complessiva, per ciascuna provincia e città metropolitana, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno, entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi.

Il comma 4 stabilisce che in caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero del-

l'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Il comma 5 prevede che le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

Il comma 6 stabilisce che devono essere trasferite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni.

Il comma 7 definisce che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica l'adozione delle misure di cui ai commi precedenti.

Il comma 8 prevede che i comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con conseguente riduzione del fondo di solidarietà comunale. Gli importi di tali riduzioni sono disciplinati dal successivo comma 9, con decreto del Ministro dell'interno, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzional-

mente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a novanta giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera. Ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il comma 10 stabilisce che i predetti importi e criteri possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014, ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno. Le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente.

Il comma 11 stabilisce che in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il successivo comma 12 prevede che i comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del predetto comma 9.

Infine, il comma 13 stabilisce che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 48. - (*Edilizia scolastica*)

Il comma 1 prevede, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, per l'importo complessivo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

Ai sensi del comma 2, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, assegna fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua altresì le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento

dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

Art. 49. - (*Riaccertamento straordinario residui*)

La disposizione normativa in esame ha come fine l'individuazione di partite, iscritte tra i residui passivi di bilancio e tra i residui passivi perenti del conto del patrimonio dello Stato, non più esigibili essendo venuti meno i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante: le somme corrispondenti alle partite così individuate, secondo le modalità specificate, confluiranno in appositi fondi per poter essere successivamente utilizzate.

Il comma 1 definisce il termine (31 luglio 2014) e i soggetti coinvolti nell'attività di riaccertamento (Amministrazioni centrali).

Il comma 2 dispone che i risultati di tale attività ricognitiva siano adottati con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze e che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti di analisi, disciplinati rispettivamente dalle lettere a), b) c) e d):

a) eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio; a seguito di tale attività, e del contestuale riversamento delle risorse all'entrata, sono istituiti fondi di bilancio da iscrivere, in parte e proporzionalmente ai risultati ottenuti (in misura comunque non superiore al 50 per cento), negli stati di previsione delle Amministrazioni che abbiano svolto tale ricognizione, e, per la restante parte, al Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di un meccanismo che incentiva le Amministrazioni a svolgere in maniera puntuale l'attività di ricognizione, poiché sulla base delle risultanze della stessa vengono attribuite nuove risorse di bilancio (per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, a fronte di somme eliminate dal conto residui);

b) cancellazione di residui passivi perenti dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato; per le somme corrispondenti a tali eliminazioni si attiva il sistema premiale di cui alla lettera a), nella medesima proporzione, prevedendo che l'iscrizione nei suddetti fondi avvenga con legge di bilancio per gli anni 2015-2017 su base pluriennale;

c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, che costituiscono dei «crediti» che la Banca d'Italia vanta, quale tesoriere dello Stato, regolarizzazione tramite operazioni compensative dei rapporti di debito con la tesoreria statale. Si tratta di partite debitorie già regolate nei confronti dei creditori mediante, per l'appunto, anticipazioni di tesoreria; quindi il debito subentrato nei confronti della tesoreria viene ripianato con questa norma.

Per entrambe le lettere b) e c) è prevista una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da effettuare entro il 10 luglio 2014 (in anticipo rispetto alla scadenza generale del 31 luglio), ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di tale attività;

d) svolgimento dell'attività di ricognizione dei residui passivi di bilancio – di cui alla lettera a) – e dei residui passivi perenti – lettera b), qualora riguardino trasferimenti o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, con il concorso degli stessi enti. La stessa lettera prevede che le somme corrispondenti alle partite individuate non confluiscono nei fondi di cui alla lettera a), ma che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, siano iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Anche in questo caso si tratta di un meccanismo che stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Il concorso degli enti territoriali nell'attività di ricognizione dei residui, rendendo il pro-

cesso più articolato rispetto a quanto previsto per le precedenti lettere a), b) e c), potrebbe non garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate dalla norma stessa.

Come specificato dal comma 2, nel caso degli ambiti di analisi che riguardano del tutto o in parte residui passivi perenti, l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute dovrà essere effettuato compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Art. 50. - (*Disposizioni finanziarie*)

Commi 1-2. La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi relativa ai Ministeri, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, comporta risparmi complessivi pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C.

Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (previsto all'articolo 8, comma 4) di riduzione delle suddette spese, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. Le riduzioni sono disposte secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti.

Al fine di consentire alle amministrazioni di razionalizzare secondo le modalità ritenute più efficaci e di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio, è altresì concessa tramite il comma 2 la possibilità di effettuare variazioni compensative, nel rispetto dell'invarianza degli effetti di saldi di finanza pubblica, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e

degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni vengono effettuate tramite decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere.

Commi 3-5. Al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e nelle more della determinazione degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto, la norma prevede, in relazione ai trasferimenti dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una ulteriore riduzione dei consumi intermedi, a decorrere dall'anno 2014.

Restano ferme le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si precisa che la disposizione esclude dal suddetto novero degli enti e delle amministrazioni interessati le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Restano altresì esclusi gli enti vigilati dai suddetti enti territoriali.

Al fine di assicurare la realizzazione del suddetto programma, la misura della suddetta riduzione è stabilita calcolando, per ciascuno degli enti e delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, una riduzione pari al 5 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2014, da calcolare sull'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Tale misura, in linea generale, è prioritariamente applicata, ove possibile, attraverso una corrispondente riduzione dei trasferimenti medesimi.

Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione nel corso del 2012 la pre-

detta riduzione non risultasse possibile, a seguito della riduzione o dell'azzeramento delle disponibilità relative ai suddetti trasferimenti dal bilancio dello Stato, per gli enti interessati interviene il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, per assicurare il concorso alla riduzione della spesa da parte dei restanti enti ed amministrazioni dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le relative risorse derivanti dalle riduzioni percentuali calcolate sulla spesa per consumi intermedi dell'anno 2010, sono versate annualmente al citato capitolo dell'entrata.

Comma 6. La norma dispone che tutti gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni del presente decreto confluiscono in un apposito Fondo destinato a rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

Commi 7 e 8. Il comma 7 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 (DEF) approvato con risoluzione del Parlamento. In tal senso detto limite è coerente con gli obiettivi programmatici indicati nello stesso DEF. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

La disposizione di cui al comma 9 prevede la modifica dell'allegato n. 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per l'anno 2014. Ciò al fine di adeguarli in conse-

guenza degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, in materia di accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di ristrutturazione del debito regionale e per la costituzione di fondi a supporto delle garanzie dello Stato.

Comma 10. La norma indica che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 dell'articolo 50, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 50, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.

Comma 11. Si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio sulle maggiori entrate per IVA

derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto (Pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni) e che, qualora dallo stesso monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisca l'aumento delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

Art. 51. - (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

La norma in esame dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente per l'anno 2014.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	640
Oltre 24.000 fino a 26.000	$640 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

Per l'anno 2014 si stima un costo di competenza annua di circa 6.655,3 milioni di euro con pari effetti sull'indebitamento netto.

Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2014	2015	2016
Credito	-5.823,4	-831,9	0,0

milioni di euro

La classificazione dell'operazione è interamente imputata, nel riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento, nella voce "minori entrate tributarie". Va tuttavia rilevato che, trattandosi di una fattispecie particolare, la classificazione definitiva verrà stabilita dall'Istat



sulla base delle regole del SEC (con particolare riferimento a quelle 2010). Non si può escludere che una parte degli sgravi possa essere contabilizzata dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie) alla stregua di altri crediti di imposta.

Art. 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

Si propone la riduzione del 10 per cento a partire dall'anno di imposta 2014 delle aliquote ordinarie Irap per tutti i settori di attività economica.

Per il 2014 è prevista l'applicazione del metodo previsionale ai fini della determinazione dell'acconto in una misura limitata al 40%.

Di seguito si riportano le nuove aliquote proposte per la definizione dell'imposta:

	ALIQUOTE ORDINARIE VIGENTI	ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE DAL 2014
Generale/ordinaria	3,9	3,5
Banche	4,65	4,2
Assicurazioni	5,9	5,3
Agricoltura	1,9	1,7
Concessionari	4,2	3,8

Inoltre, si considera come aliquota massima di maggiorazione per le manovre regionali lo 0,92% per tutti i settori.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2011) estrapolando i dati reddituali per gli anni di riferimento ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati, e riducendo le aliquote così come proposte.

Il modello di microsimulazione Irap stima una perdita di gettito di competenza Irap a partire dal 2014 pari a 2.059 milioni di euro in ragione d'anno.

La proposta normativa, inoltre, genera effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro (attualmente pari al 46,2% della base imponibile) e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziaria pari al 10 per cento dell'Irap pagata. Conseguentemente, considerando un'aliquota media pari al 23%, **si stima un recupero di gettito di competenza a regime ai fini Ires-Irpef, pari a 266 milioni di euro.**

Di cassa, considerando:

1. un acconto ai fini Irap del 40% per cento e l'utilizzo del metodo previsionale in misura a valere sull'acconto IRAP 2014;
2. un acconto IRES-IRPEF pari al 75 per cento che tenga conto della minore IRAP pagata nel corso del 2014, importo rispetto al quale è calcolata l'imposta deducibile IRAP (10% e/o costo del lavoro) ai fini delle dirette, ne consegue un recupero di gettito



IRES-IRPEF di competenza 2014 di circa 90 milioni di euro, di circa 402 milioni di euro per il 2015 e di circa 266 milioni di euro a partire dal 2016.

Si stimano i seguenti effetti di gettito:

	2014	2015	2016	2017	2018
Irap	-700	-3.109	-2.059	-2.059	-2.059
Ires-Irpef	0	158	635	164	266
TOTALE	-700	-2.951	-1.424	-1.895	-1.793

in milioni di euro

Artt. 3 e 4, commi da 1 a 10

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

Le disposizioni in esame prevedono l'incremento di sei punti percentuali, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria attualmente al 20%. Come nella recente riforma, di cui all'articolo 2, commi 6 - 34, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, non rientrano nell'aumento dell'aliquota di tassazione i proventi dei titoli indicati dal comma 7 del citato articolo 2 (come titoli di Stato, e buoni fruttiferi postali), il cui regime di tassazione rimarrà invariato (si tratta di redditi di capitale attualmente soggetti ad un'imposizione del 12,5%). Si esclude dal predetto aumento anche il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.

La stima degli effetti finanziari si basa sui dati relativi ai versamenti registrati nell'anno 2013. Ulteriori valutazioni sono state effettuate al fine di stimare la distribuzione degli stock fra i settori istituzionali, utile ai fini dell'individuazione delle differenti categorie di percettori (soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta/acconto). Per operare tali ripartizioni sono stati utilizzati dati di fonti diverse (principalmente informazioni su stock e flussi sulle attività e passività finanziarie dell'Italia desunti dalle pubblicazioni di Banca d'Italia, dati ricavate dalle dichiarazioni dei redditi o dalla consultazione degli operatori di settore).

Sulla base dei predetti dati di gettito e tenendo conto delle disposizioni riguardanti gli strumenti finanziari i cui redditi risultano esclusi (totalmente o parzialmente) dall'incremento, si stima il seguente effetto di gettito di competenza (a regime):

Aumento dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie dal 20% al 26%, (effetti finanziari diretti)

CAPITOLO/art.	Descrizione	Effetto di gettito
cap1026/2+1026/3+1026/4+1026/14+1026/19+1026/23	sostitutiva e ritenute su interessi obbligazioni e titoli similari	1.241



cap 1026/6 + 1026/18 + 1026/20 + 1026/25	<i>ritenute interessi e redditi di capitale di fonte estera e quote oicvm di diritto estero</i>	206
Cap. 1026/1 + 1026/7 + 1026/8	<i>ritenute cambiali ed altri redditi di capitale</i>	163
cap 1027	<i>ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche</i>	144
cap 1031	<i>sostitutiva a carico dei fondi d'investimento di diritto italiano</i>	0
cap 1034/2 + 1032 + 1034/4 (sost su plusvalenze partecipazioni non qualificate)	<i>sostitutiva su risparmio gestito (risultato maturato delle gestioni individuali)</i>	255
cap 1034/4	<i>sostitutiva su risparmio amministrato</i>	220
cap 1195 + 1196 + 1028/8	<i>sostitutiva prodotti assicurativi</i>	52
cap 1026/5 + 1026/26	<i>ritenute interessi su depositi, conti correnti, libretti postali e certificati di deposito</i>	755
cap 1026/11	<i>ritenute sui proventi titoli e certificati atipici</i>	1
TOTALE		3.038

In milioni di euro

La somma può differire dal totale per arrotondamenti

L'incremento complessivo di competenza su base annua derivante dagli effetti del passaggio dell'aliquota dal 20% al 26% è di **3.038 milioni di euro**.

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa sono state considerate le disposizioni indicate nel citato articolo 2 del D.L. n. 138/2011, come modificate dalle norme in esame, per ciò che concerne la decorrenza dell'incremento dell'aliquota relativamente alle varie tipologie di redditi di natura finanziaria.

In particolare, per il comparto obbligazionario, l'incremento dell'aliquota si applica sui proventi a decorrere dal 1° luglio 2014: nell'ipotesi che vengano in maturazione, in media, due cedole in corso d'anno, si dovranno considerare i flussi di interessi e la relativa imposizione che matura mese per mese. Pertanto, la variazione di gettito prevista per la prima cedola (a cavallo tra i due diversi regimi) nella seconda metà del 2014 sarà pari in media ai 15/72 dell'incremento annuo ($15/6 \cdot 1/12$).

Quindi gli effetti di cassa del primo anno per il comparto obbligazionario sono così stimati:

Effetto di cassa dei versamenti delle obbligazioni

<i>Incremento gettito annuo dal 20% al 26% degli interessi delle obbligazioni</i>	1.241
<i>Quota di interessi sulle obbligazioni che matura nel primo anno</i>	15/72
TOTALE $1.241 \cdot (15/72) =$	259

In milioni di euro

E' stato necessario effettuare alcune considerazioni per i soli fondi di investimento, per i quali si esplicita che l'aliquota del 26% si applicherà sui proventi maturati dal 1° luglio 2014.

Per i fondi comuni di investimento di diritto italiano, il cui gettito affluisce nel cap. 1031, non sono necessari aggiustamenti, poiché, basandosi sulle entrate 2013, si è ritenuto



prudenziale non attribuire nessun maggior gettito agli effetti della riforma. Si evidenzia infatti che al momento il gettito relativo ai suddetti fondi risente ancora della facoltà delle SGR di compensare le ritenute effettuate con i crediti maturati nel precedente regime di tassazione, in vigore fino al 30 giugno 2011.

Per i fondi comuni di investimento di diritto estero, si stima un effetto di maggior gettito di competenza di circa 187 milioni di euro. In base ad informazioni reperite presso gli operatori di settore, si ipotizza un periodo di rotazione di questi strumenti di circa 2 anni. Considerando quindi che solo i redditi maturati dal 1° luglio 2014 verranno tassati con aliquota del 26%, solo dal 2017 si avrà il gettito pieno di 187 milioni, mentre per gli anni precedenti si stima:

Incassi stimati dai redditi dei fondi esteri

	2014	2015	2016	2017
<i>Effetto ritenute su Imposte sui redditi</i>	98	137	177	187

In milioni di euro

I redditi derivanti da fondi immobiliari confluiscono nell'articolo 1026/07 ("Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli di cui ai precedenti articoli") insieme ad altri redditi di capitale di varie tipologie. In base ad informazioni fornite dalle associazioni di categoria, il maggior gettito stimato di competenza derivante dai fondi immobiliari non considera le operazioni di chiusura dei fondi, che dovrebbero essere tassate con aliquote differenziate (20% e 26%) a seconda del periodo di maturazione dei redditi (precedentemente o successivamente al 1° luglio 2014). Non si ritiene quindi che le disposizioni del comma 7 producano effetti significativi per quanto riguarda i fondi immobiliari.

Relativamente agli strumenti finanziari per i quali è previsto il versamento mensile delle relative ritenute e imposte sostitutive, si stimano quindi i seguenti effetti finanziari:

Incremento di gettito relativo agli strumenti per i quali è previsto un versamento mensile

Cap. / Art.	Descrizione	Δ
1026/1	<i>Ritenute proventi derivanti da cambiali</i>	0
1026/6	<i>Ritenute interessi da non residenti</i>	3
1026/7	<i>altri redditi da capitale</i>	108
1026/8	<i>ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi</i>	55
1026/18	<i>ritenute su proventi di quote di OICVM di diritto estero</i>	98
1031	<i>Ritenute su proventi di quote di OICVM di diritto italiano</i>	0
1195 + 1196 + 1028/8	<i>sostitutiva prodotti assicurativi</i>	26
1026/25	<i>Redditi di capitale di fonte estera</i>	16
1026/11	<i>Ritenute sui proventi titoli e certificati atipici</i>	1
TOTALE		422

In milioni di euro

Per il primo anno l'effetto di maggior gettito relativo a tali strumenti finanziari è stimata in base alla quota mensile maturata nei mesi dopo il cambio di aliquota (5/12) ed ammonta a 128 milioni di euro. Il maggior gettito relativo alle imposte sui prodotti



assicurativi è stato prudenzialmente ridotto per tener conto che solo la parte dei relativi redditi maturata fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2014 sarà soggetta alla maggiore aliquota del 26%.

I versamenti di banche e poste relativi alle ritenute effettuate sugli interessi da depositi e conti correnti avvengono sulla base di due acconti in corso d'anno (a giugno e ad ottobre) di uguale importo pari al 100% delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente, più il saldo nel febbraio dell'anno successivo. Quindi nel primo anno (2014) non si avranno effetti, in quanto i versamenti saranno commisurati alle ritenute complessivamente effettuate nell'anno precedente (quando vige la ritenuta al 20%).

Per gli anni successivi, relativamente ai versamenti di banche e poste, invece si avrà:

Effetto di cassa dei versamenti delle banche

	2014	2015	2016	2017
<i>Secondo acconto Banche 2014</i>	0			
<i>Saldo Banche 2014</i>		378		
<i>Acconti 2015</i>		378		
<i>Saldo Banche 2015</i>			378	
<i>Acconti 2016</i>			755	
<i>Saldo Banche 2016</i>				0
<i>Acconti 2017</i>				755
TOTALE	0	755	1.133	755

In milioni di euro

Per quanto riguarda le altre tipologie di prodotti finanziari si stima quanto segue:

- per i versamenti effettuati entro il secondo mese successivo (quelli relativi al risparmio amministrato - capitolo 1034/4) si ha un maggior gettito di competenza di circa 220 milioni di euro, ridotto a 73 milioni di euro per il primo anno ($220 * 4/12$), a cui si devono aggiungere altri 92 milioni di versamenti a titolo di acconto per effetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5 del D. L. 133/2013 ; per il secondo anno (2015) il maggior gettito di 330 milioni di euro. A decorrere dal 2016 il maggior gettito coincide con quello di competenza.
- relativamente alla ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) sugli utili distribuiti dalle società, il cui versamento avviene ogni tre mesi (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre solare in cui sono state operate le ritenute) si ha un maggior gettito di **144 milioni di euro**, ridotto a **36 milioni** per il primo anno;
- con riferimento al risparmio gestito gli effetti (255 milioni di euro a regime, e quindi **127 milioni** per la seconda metà del 2014) si realizzeranno a decorrere dall'anno 2015, considerate le modalità di versamento dell'imposta (febbraio dell'anno successivo).

Nel complesso per il primo anno di applicazione della disposizione in esame si stimano i seguenti effetti finanziari:

Effetto di cassa nel 2014

<i>Effetto comparto obbligazionario</i>	259
<i>Effetto meccanismi versamenti mese per mese</i>	128
<i>Effetto versamenti secondo mese successivo</i>	165



<i>Effetto ritenute utili distribuiti da società</i>	36
TOTALE	588

In milioni di euro

Nel 2015 gli effetti di gettito saranno pari a 2.954 milioni di euro per le modalità di versamento degli utili derivanti dal regime del risparmio gestito (a febbraio 2015 si avrà il maggior gettito relativo all'anno precedente) e dell'acconto di cui al D. L. 133/2013. Anche il maggior gettito relativo alle rendite delle assicurazioni vita verrà riscosso solo in parte poiché solo i redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014 sconteranno l'aliquota del 26%. Per i fondi comuni di investimento di diritto estero sono inoltre previsti circa 50 milioni di euro in meno rispetto al gettito di competenza.

In sintesi:

Effetto di cassa nel 2015

<i>Effetto a regime</i>	3.038
<i>Effetto risparmio gestito</i>	-127
<i>Effetto acconto risparmio amministrato</i>	110
<i>Redditi da assicurazioni vita</i>	-16
<i>Effetto fondi esteri</i>	-51
TOTALE	2.954

In milioni di euro

Nel 2016 si avranno circa **3.405 milioni** (si hanno circa 378 milioni in più rispetto all'effetto annuo di competenza di 3.038 milioni, per l'aumento dell'aliquota sui depositi bancari ed il relativo meccanismo saldo-acconto dei versamenti da parte degli istituti di credito; vanno inoltre sottratti altri 10 milioni per il meccanismo di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi investimento).

A decorrere dall'anno 2017 l'incremento di gettito a regime sarà pari a **3.038 milioni di euro**.

A questi effetti occorre aggiungere i riflessi sull'Irpef e sull'Ires derivanti dallo scomputo delle ritenute pagate a titolo d'acconto da imprese e società (ritenute sui redditi derivanti da depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari, fondi comuni mobiliari di diritto italiano e di diritto estero).

Per la quantificazione di tali effetti è stata stimata per le principali categorie di strumenti finanziari, con l'ausilio di diverse fonti, la percentuale di gettito relativo a soggetti con ritenuta a titolo d'acconto. Per gli interessi derivanti da depositi e conti correnti, la ripartizione fra ritenute d'acconto e d'imposta è stata effettuata basandosi su informazioni dell'ABI che indicano in un terzo i conti correnti intestati a società: tenendo conto anche delle imprese individuali e lavoratori autonomi è stato quindi considerato il 40%.

Relativamente ai proventi dei fondi comuni d'investimento, di diritto italiano e di diritto estero, sono state effettuate specifiche elaborazioni su alcuni dati del mod. 770/2012 (quadri SL e SM): da tali elaborazioni risulta che circa il 28% delle ritenute effettuate per proventi da fondi sono a titolo d'acconto. Infine, con riferimento alle ritenute a titolo d'acconto sugli interessi delle obbligazioni sono stati utilizzati dati di fonte Banca d'Italia (attività e passività finanziarie dell'Italia - relazione annuale della Banca d'Italia sul 2012)



Utilizzando un acconto ai fini II. DD. del 75%, gli effetti di gettito per gli anni 2015 - 2017 ai fini delle imposte sui redditi sono i seguenti:

Effetti del meccanismo saldo - acconto per i soggetti con ritenuta a titolo d'acconto

	2014	2015	2016	2017
<i>Maggiori ritenute II semestre 2014</i>	187	0		
<i>Saldo II.DD. 2014</i>	0	-187		
<i>Acconto II.DD. 2015</i>		-140	140	
<i>Maggiori ritenute 2015</i>		374		
<i>Saldo II.DD. 2015</i>			-374	
<i>Acconto II.DD. 2016</i>			-280	280
<i>Maggiori ritenute 2016</i>			374	
<i>Saldo II. DD. 2016</i>				-374
<i>Acconto 2017</i>				-280
<i>Maggiori ritenute 2017</i>				374
TOTALE	187	47	-140	0

In milioni di euro

Tenendo conto che le maggiori ritenute (374 milioni annui) sono già comprese nella stima complessiva del maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota, si stimano i seguenti effetti sulle imposte sui redditi:

Effetti di cassa sulle imposte dirette

	2014	2015	2016	2017
<i>Effetto ritenute su Imposte sui redditi</i>	0	-327	-514	-374

In milioni di euro

Opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti

In analogia a quanto disposto in occasione dell'incremento precedente dell'aliquota dal 12,5% al 20% avvenuto col D. L. 138/2011, si consente l'affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze alla data del cambio di aliquota, versando l'imposta sostitutiva del 20%. In alternativa il contribuente può accettare le conseguenze del cambio di aliquota e vedere tassate al 26% le plusvalenze latenti, realizzati successivamente al 1° luglio 2014.

Dai dati di versamento riferiti alla precedente imposta sostitutiva si evince un ammontare complessivo versato nel 2012 di 299,2 milioni di euro, con un conseguente ammontare di plusvalenze e proventi affrancati stimati in circa 2.394 milioni di euro.

Si considera che, data l'ampiezza dell'intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo intervento legislativo (D. L. 138/2011) e l'attuale provvedimento di innalzamento dell'aliquota, possa essere affrancate un ammontare di plusvalenze di circa la metà rispetto al precedente importo (quindi approssimativamente 1.197 milioni di euro di base imponibile).



Pur in assenza di dati puntuali, si stima un ammontare medio di detenzione delle attività finanziarie di circa due anni. Se si ipotizza che le plusvalenze siano maturate in maniera lineare e che il flusso delle sottoscrizioni sia stato costante nel tempo, si stima per i titoli in scadenza a luglio 2014 una plusvalenza netta pari a 23/24 del flusso annuale da affrancare, per i titoli in scadenza ad agosto 2014 una plusvalenza netta pari a 22/24 del flusso annuale e così via. Di conseguenza le plusvalenze nette latenti al 1° luglio 2014 sono circa il 45% delle plusvalenze nette che si sarebbero comunque realizzate nel corso dell'anno più circa il 50% delle plusvalenze nette che si stima si sarebbero realizzate nel 2015 e circa il 5% delle plusvalenze nette che si sarebbero realizzate nel 2016. L'esercizio dell'opzione produce quindi diversi effetti sul gettito. Per il secondo semestre 2014 si hanno due effetti: a) l'incremento di aliquota non avrà effetto su circa il 45% delle plusvalenze nette che sarebbero state realizzate nell'anno, con una perdita di circa 31 milioni b) si avrà un aumento di gettito dovuto all'anticipo di tassazione al 20% del 50% circa delle plusvalenze nette relative al 2015 e del 5 % circa delle plusvalenze nette relative alla prima metà del 2016, pari a 127 milioni. L'effetto netto di competenza sul 2014 sarà quindi un aumento di gettito di 96 milioni. Per il 2015 si avrà una conseguente perdita di gettito pari a 149 milioni, mentre per il 2016 la perdita di gettito è pari a 16 milioni. Gli effetti di competenza e cassa, ipotizzando che la maggior parte dei versamenti avvengano nel regime del risparmio amministrato, sono riassunti nella tabella seguente:

Effetti dell'opzione affrancamento plusvalenze latenti

	2014	2015	2016
<i>Competenza</i>	96	-144	-29
<i>Cassa</i>	144	-309	96

In milioni di euro

Gli effetti complessivi finanziari del provvedimento in esame sono pertanto pari a:

Aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%

	2014	2015	2016	2017
<i>Incremento gettito passaggio aliquota rendite dal 20% al 26%</i>	588	2.954	3.405	3.038
<i>Effetti ritenute su ILDD.</i>	0	-327	-514	-374
<i>Opzione affrancamento plusvalenze latenti</i>	144	-309	96	0
Totale	732	2.318	2.987	2.664

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, esclude l'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del DPR n. 600/1973 sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici ove i proventi siano relativi a quote o azioni possedute da compagnie di assicurazione poste a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

In base ai dati Banca di Italia nel 2012 le assicurazioni ed i fondi pensione detenevano quasi il 17% di tutte le quote di fondi comuni di investimento.



Dall'analisi del gettito complessivo relativo alla ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies ed ipotizzando che il codice tributo individuato (codice tributo 1061) sia esaustivo delle ritenute effettuate sui proventi in oggetto ed assumendo l'entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2014 si stima che la perdita di gettito di cassa per il primo ed il secondo anno di applicazione (il 2014 ed il 2015) ammonti a circa -12 milioni di euro.

Di seguito, gli effetti complessivi finanziari della disposizione in esame:

	2014	2015	2016	2017
<i>Incremento gettito passaggio aliquota rendite dal 20% al 26%</i>	588	2.954	3.405	3.038
<i>Effetti ritenute su ILDD.</i>	0	-327	-514	-374
<i>Opzione affrancamento plusvalenze latenti</i>	144	-309	96	0
<i>Esclusione per quote detenute da assicurazioni</i>	-12	-12	0	0
Totale	720	2.306	2.987	2.664

In milioni di euro

Art. 4, commi 11 e 12

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Comma 11 - Pagamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni

La disposizione in esame interviene all'articolo 1, comma 145 della legge n. 147/2013, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, prevedendo il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In merito alla prima modifica, coerentemente con i dati contenuti nella relazione tecnica originaria relativamente alle imposte sostitutive, si hanno i seguenti effetti finanziari:

2014	2015	2016
607,6	-303,8	-303,8

in milioni di euro

Comma 12 - Rivalutazione quote Banca d'Italia

La disposizione in esame prevede il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia in un'unica soluzione nella misura del 26%.

Al riguardo, si evidenzia che a legislazione vigente i possessori delle quote devono versare un'imposta sostitutiva pari al 12% in tre quote annuali. Si evidenzia che nulla è scontato in bilancio e nelle previsioni per quanto attiene alla rivalutazione delle quote di Bdi in quanto al momento della emanazione della L.S. 2014, che ha disposto l'applicazione



dell'imposta sostitutiva, non erano chiare le modalità di applicazione a questi asset della norma in questione. Successivamente:

- i) il 24 febbraio 2014, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 4/E che chiarisce appunto le modalità applicative della norma anche alla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia;
- ii) i partecipanti al capitale hanno effettuato le rivalutazioni nei bilanci 2013 che oggi sono chiusi.

Queste due circostanze consentono di quantificare in modo puntuale le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della sostitutiva prevista dalla L.S. 2014, incrementata dalla norma in esame, e dalla previsione di versamento in un'unica rata nel 2014.

Ai fini della stima dei relativi effetti finanziari è stato preso a riferimento l'importo complessivo sul quale si applica l'imposta sostitutiva stimato in circa 6,9 miliardi di euro, sulla base delle informazioni relative agli importi indicati dai detentori delle quote nei propri bilanci 2013. Si perviene così ad un recupero di gettito di **1.794 milioni di euro per il solo anno 2014**

Art. 5

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91)

Proroga aumento accise sul fumo

La disposizione interviene sul comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 91/2013, prevedendo il differimento dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 del termine per l'adozione della determinazione ivi prevista e dal 1° maggio 2014 al 1° agosto 2014 della decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

Coerentemente, detta norma prevede la riduzione da 33 milioni a 23 milioni delle maggiori entrate da assicurare nel 2014 in relazione al predetto incremento.

Conseguentemente, la disposizione in esame determina una minore entrata di 10 milioni per l'esercizio 2014.

Art. 6

(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)

Alle disposizioni recate dall'articolo in esame non si ascrivono effetti finanziari, in quanto le stesse rivestono carattere procedurale e programmatico, con riferimento all'obiettivo di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 7

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

La disposizione in esame prevede che la procedura di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica fino all'annualità 2013 con



riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento. Tenuto conto che il provvedimento in esame è volto, tra l'altro, alla riduzione della pressione fiscale, attraverso l'aumento delle attuali detrazioni previste per i lavoratori dipendenti e assimilati, le predette maggiori entrate vengono utilizzate direttamente per lo scopo - senza farle confluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale - e, quindi, in sostanza per la stessa finalità prevista dal comma 36 dell'art. 2 del DL 138/2011 e successive modificazioni.

Per la valutazione delle maggiori entrate nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa viene considerato il gettito incassato sui pertinenti capitoli/articoli di entrata del solo bilancio dello Stato per l'anno 2013.

Al fine di pervenire alla valutazione dell'esistenza o meno di un maggior gettito e poter stabilire che tali risorse siano strutturali, il predetto gettito incassato sui citati capitoli/articoli è posto a raffronto sia con i versamenti risultanti nel Rendiconto generale dello Stato dell'anno precedente (2012), sia con le previsioni di cassa dell'anno 2013, sia con le previsioni di gettito, in termini di cassa, iscritte in bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016. Con riferimento a tali capitoli, inerenti le riscossioni a mezzo ruolo - incluse quelle relative a interessi e sanzioni delle imposte dirette e indirette allocate in coerenza ai criteri SEC '95 tra le entrate extratributarie - nonché quelle riguardanti l'accertamento con adesione, gli incassi contabilizzati a bilancio nel 2013 (10,7 miliardi di euro) rispetto alle previsioni di cassa iscritte in bilancio nell'anno medesimo (10 miliardi di euro) evidenziano uno scostamento positivo di **0,7 miliardi di euro**.

La tabella seguente riporta in dettaglio gli incassi registrati a consuntivo negli anni 2012 e 2013, le previsioni di cassa 2013, le previsioni per il triennio 2014-2016, il confronto tra i risultati 2013 e le previsioni, sia per l'anno 2013 che per il triennio 2014-2016.

Ruoli (in milioni di euro)	incassi consuntivo 2012	Incassi al 31/12/2013 comprensivi di rettifiche quietanza "ACCONT O IVA" 2013	Previsioni di cassa 2013	Previsioni di cassa Decreto 106303 del 27 dicembre 2013 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016			Differenze risultati-previsioni 2013	Differenze risultati 2013 previsioni 2014-2016
				2014	2015	2016		
IRPEF	2.938	3.239	3.831	3.726	3.726	3.726	-592	-487
IRES	2.387	2.397	1.669	1.616	1.616	1.616	728	781



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ILOR	15	11	41	37	37	37	-30	-26
IVA	2.433	2.580	2.998	2.787	2.787	2.787	-418	-207
Altre imposte minori (componente riscossioni a mezzo ruoli: registro, bollo, ipotecarie, cedolare secca, sostitutive, ecc.)	131	144	40	34	34	34	104	110
Totale ruoli tributarie	7.904	8.371	8.579	8.200	8.200	8.200	-208	171
Totale ruoli extra tributarie	2.309	2.317	1.433	1.304	1.304	1.304	884	1.013
Totale complessivo	10.213	10.688	10.012	9.504	9.504	9.504	676	1.184

Con riferimento al comparto del bilancio dello Stato, nella tabella seguente si riportano, in maniera aggregata, gli incassi degli esercizi 2012 e 2013 a raffronto tra loro e con le previsioni di cassa per gli anni medesimi.

BILANCIO DELLO STATO			
entrate a mezzo ruolo e mediante accertamento con adesione: previsioni-risultati stesso anno e previsioni/risultati tra 2013 e 2012		confronti (in miliardi di euro)	
	2012 (1)	2013 (2)	Differenze - (1) (2)
PREVISIONI DI CASSA CAPITOLI/ARTICOLI RUOLI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE (A)	9,7	10,0	+0,3
RISULTATI (incassi) (B)	10,2	10,7	+0,5
DIFFERENZE (B) - (A)	+0,5	+0,7	

Per il 2014 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è indicata una previsione di cassa sui pertinenti capitoli/articoli di **9,5 miliardi di euro**.

I dati del monitoraggio disponibili al momento evidenziano una variazione del mese di marzo dell'anno 2014, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sensibilmente positiva (+13,9%): l'aumento è dovuto soprattutto alle entrate tributarie (+15,3%). A livello cumulato la variazione, anch'essa positiva, è del 7,1% a livello complessivo e del 9% per le sole entrate tributarie.

Sulla base dei dati previsionali e gestionali sopra indicati, dei relativi confronti tra essi, nonché dell'entità della conferma della componente strutturale indicata nel documento



di economia e finanza 2013, le maggiori entrate effettivamente incassate nel 2013 (+0,5 miliardi di euro), rispetto all'anno precedente, si possono considerare strutturali.

Rispetto a tali maggiori entrate, sulla base della suindicata componente strutturale nonché dei dati previsionali e gestionali illustrati e dei relativi confronti tra essi, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio, si ritiene prudentiale considerare la quota di 0,3 miliardi di euro non considerata nei tendenziali.

Art.8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

Commi 1, 2 e 3 Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recano una mera specificazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, già previsti in generale dal decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza. Inoltre, al comma 3 è prevista l'accessibilità ai dati SIOPE sulla base di modalità definite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi da 4 a 7 - I commi in esame prevedono un risparmio sugli acquisti di beni e servizi di 2.100 milioni per l'anno 2014, ripartiti tra i diversi livelli di governo come segue: 700 milioni Regioni e Province Autonome; 700 milioni Province, Città metropolitane e Comuni; 700 milioni Amministrazioni centrali. Il comma 4 applica la medesima riduzione, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.

Le modalità del concorso delle Amministrazioni centrali sono indicate nel DPCM di cui al comma 5. Al predetto ammontare per l'anno 2014 concorre anche l'obiettivo di risparmio previsto al comma 11 in materia di forniture militari del Ministero della Difesa.

Le regioni e le province autonome concorrono secondo le modalità contenute nell'articolo 46.

Le province, le città metropolitane e i comuni concorrono secondo le modalità di cui all'articolo 47.

Comma 8 - Al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione della spesa per beni e servizi, le amministrazioni pubbliche, ai sensi della lettera a), sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5% del predetto importo per tutta la durata dei contratti, con facoltà di rinegoziare le prestazioni contrattuali. In ogni caso, a norma della lettera b), per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, le stesse amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalla riduzione di cui alla lettera a) o ai prezzi di riferimento, ove esistenti.

Le suddette previsioni, unitamente a quelle recate dai successivi articoli 9 e 10, sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di sicuri risparmi di spesa.

Comma 9 - Reca una misura sanzionatoria di carattere ordinamentale.



Comma 10 - Nel rispetto dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, le disposizioni prevedono la possibilità dei predetti enti di porre in essere misure diverse da quelle indicate al comma 8, purchè venga comunque garantita la riduzione della spesa corrente nelle misure indicate al comma 4.

Comma 11 - La disposizione prevede la rideterminazione dei programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. È prevista l'adozione di un DPCM, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, per individuare le specifiche autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati da ridurre per assicurare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al precedente periodo. A fini prudenziali, nelle more dell'adozione del menzionato DPCM, vengono accantonate e rese indisponibili, per il predetto importo di 400 milioni di euro per l'anno 2014, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Art. 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Il presente articolo si pone l'obiettivo di razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi delle stazioni appaltanti mediante l'ampliamento del ricorso alle centrali di committenza, quale strumento che, attraverso l'aggregazione della domanda, consenta un efficientamento delle procedure di acquisto creando un piano nazionale coordinato del *procurement* pubblico.

Gli effetti di risparmio relativi alle misure di contenimento previste dall'articolo sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi prevista all'art. 8.

Nello specifico delle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

Comma 1 - L'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti, AVCP), di un Elenco dei soggetti aggregatori - di cui fanno parte Consip, nella sua qualità di centrale di committenza nazionale, e una centrale di committenza per ciascuna regione - può ampiamente essere fronteggiata nell'ambito delle esistenti risorse umane, strumentali e finanziarie della predetta Autorità.

Comma 2 - Prevede la costituzione, con apposito d.P.C.M., del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Trattandosi di una forma di coordinamento delle centrali di committenza di cui ai commi 1 e 2, la norma non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3 - Prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano individuate le gare che, in base alle categorie di beni e servizi che si intendono acquistare e al loro valore, non possono esser svolte dalle singole amministrazioni ma devono, invece, essere gestite da una centrale di committenza quale soggetto che, attraverso la professionalizzazione della commessa pubblica e l'aggregazione della spesa, consente una maggiore economicità ed efficacia delle acquisizioni. A ciò si deve aggiungere anche il



minor aggravio amministrativo ed economico per le amministrazioni che non dovranno gestire autonomamente le procedure di gara.

Comma 4 - Perfezionando e ampliando quanto già previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, prevede obblighi di centralizzazione degli acquisti a carico dei comuni la cui domanda non sia sufficientemente ampia da creare massa critica. La gestione aggregata della spesa consente di ottenere una maggiore economicità degli acquisti, oltre che un minor aggravio amministrativo e risparmi di spesa per i singoli enti in seguito al minor ricorso a procedure autonome di acquisto.

Commi 5 e 6 - Stabiliscono l'obbligo per le regioni di designare un soggetto aggregatore ovvero la facoltà di ricorrere a Consip, che svolgerebbe anche le funzioni di centrale di committenza regionale per i territori in cui non sia stata costituita o designata una centrale di committenza.

Commi 7 a 8 - Prevede che, a partire dal 1° ottobre 2014, l'AVCP, attraverso la Banca dati dei contratti pubblici, fornisca alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza. Tali prezzi sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Questa attività, foriera di garantire maggiori livelli di economicità nelle acquisizioni di beni e servizi, può essere svolta dall'AVCP nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9 - Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori. Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ipotizzando che, per effetto delle misure previste dal presente articolo, le procedure di acquisto centralizzate si diffondano nel tempo.

Comma 10 - Prevede la destinazione, per l'anno 2014, di una quota degli avanzi di gestione, conseguiti negli anni 2012 e 2013, di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite di 5 milioni di euro, al finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 10

(Attività di controllo)

Con l'articolo 10 si introduce una disciplina volta a rafforzare il controllo pubblico sulle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle acquisizioni di beni e servizi. L'intensificazione dell'attività di controllo ivi prevista, infatti, risulta funzionale ad aumentare il grado di *compliance* dell'attività amministrativa in relazione alla normativa



che disciplina i comportamenti di acquisto delle amministrazioni e, in particolar modo, ad evitare condotte non rispettose degli obblighi legislativamente previsti di ricorso alle convenzioni messe a disposizione da Consip e dell'obbligo di applicazione del *benchmark* delle predette convenzioni Consip, oltre a fattispecie di utilizzo improprie di procedure in cui non si realizzano confronti concorrenziali.

Pertanto, le disposizioni dell'articolo costituiscono una pre-condizione per assicurare un più ampio ricorso al sistema nazionale degli acquisti ed ottenere, per effetto di una più elevata aggregazione della domanda, maggiori risparmi di spesa.

In ordine alle singole disposizioni, si evidenzia quanto segue.

Commi 1 e 2. - Si attribuisce all'AVCP i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisto di beni e servizi, nell'ambito dei propri poteri disciplinati dal codice dei contratti pubblici. Detta Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi di copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto. Atteso il carattere facoltativo di tali convenzioni e la mera possibilità che in esse siano previsti meccanismi di copertura dei costi, si ritiene che l'AVCP possa fronteggiare eventuali oneri nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

Commi da 3 a 5 - Viene prevista un'attività straordinaria di controllo dei contratti autonomi sopra soglia comunitaria, aventi ad oggetto una o più prestazioni principali per le quali era possibile ricorrere alle convenzioni Consip tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei contratti aventi ad oggetto beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria stipulati a seguito di procedura negoziata ovvero di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta. Gli adempimenti previsti dai commi in esame possono essere fronteggiati dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

Il primo comma prevede una riduzione dei compensi agli intermediari del servizio F24 che comporti una riduzione, per il 2014, pari al 30% della spesa sostenuta nel 2013 e, per gli anni successivi, del 40%.

Tenuto conto che la spesa per commissioni F24 per l'anno 2013 è stata pari a 256 milioni di euro, la riduzione di spesa dovrà essere di 75 milioni nel 2014 e di 100 milioni negli anni seguenti.

Al riguardo, si segnala che, per effetto delle imposte locali (imu, tari, tasi e code tares), per il 2014 le commissioni F24 previste saranno maggiori di quelle riconosciute nel 2013. Ciò significa che, pur se per il 2014 si riducono i compensi di 75 milioni la spesa complessiva del 2014 potrebbe ragionevolmente essere più alta dei 256 milioni erogati nel 2013.

In merito al comma 2, a seguito dell'utilizzo di canali meno onerosi rispetto al cartaceo, comporterebbe una riduzione dei compensi F24 di circa 14 milioni di euro annui, rispetto al 2013. Si ritiene che detti risparmi possano essere riassorbiti dai maggiori oneri connessi al



passaggio all'F24 delle cennate imposte locali e per tale motivo si ritiene di non considerarli utili ai fini della copertura del provvedimento.

Art. 12

(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)

La misura di cui al **primo comma** comporterà un effetto di allineamento del periodo di rilevazione dei tassi a quello dell'effettiva maturazione delle giacenze.

Per l'anno 2014, considerati gli andamenti del mercato dei titoli di Stato e la consistenza delle giacenze cui applicare la remunerazione, sulla base dei dati per il periodo già maturato e tenuto conto dei tassi *forward* per quello futuro prossimo, si stima un risparmio dell'ordine di 250 milioni circa sul relativo capitolo di bilancio.

Per gli anni successivi non sono da ascriversi effetti finanziari.

Il **secondo comma** prevede la rimodulazione delle provvigioni di collocamento dei titoli di Stato da adottarsi mediante i rispettivi decreti di emissione, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con una riduzione di tali provvigioni dello 0,05%, tenuto conto dell'esigenza di mantenere una coerenza proporzionale tra il livello dei tassi e la misura delle provvigioni stesse per le scadenze a medio-lungo termine, è possibile ottenere risparmi di spesa di circa 60 milioni di euro nel corso del 2014 e di circa 90 milioni nel corso del 2015, in funzione del piano delle emissioni di titoli di Stato. Prudenzialmente, in virtù delle incertezze sull'andamento dei tassi di interesse in un orizzonte più lungo, non possono ascriversi effetti finanziari della misura per gli anni successivi.

Art. 13

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

Comma 1 - La disposizione, a decorrere dal 1° maggio 2014, fissa in 240.000 euro annui lordo dipendente il limite massimo retributivo che la normativa vigente individua in quello percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione (circa 311.000 euro annui lordo dipendente con riferimento all'anno 2013). In particolare la disposizione in esame interviene sugli artt. 23-bis e 23-ter della legge n. 214/2011, come integrata dall'art. 1, commi da 471 a 475, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Comma 2 - Apporta alcune modifiche/integrazioni ai commi 471, 472 e 473 della citata legge di stabilità nel senso di individuare più puntualmente l'ambito applicativo nei confronti delle Autorità indipendenti, degli enti pubblici economici e delle società pubbliche partecipate.

Comma 3 - Per le Regioni vengono confermate le modalità di adeguamento contenute nel citato comma 475 della legge di stabilità al nuovo limite retributivo di cui al comma 1.

Comma 4 - La disposizione è diretta a confermare, ai fini dei trattamenti previdenziali, in riferimento alle riduzioni dei livelli retributivi conseguenti all'applicazione dell'articolo in esame, il principio del cosiddetto *pro-rata*, prevedendo che le suddette riduzioni operino con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.



Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 - Introduce una norma di indirizzo nei confronti della Banca d'Italia che dovrà adeguare autonomamente il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente provvedimento in relazione alle società partecipate, l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter della legge 214/2011, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Comma 1 - Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa, di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010 e all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, si introduce per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del SSN, un'ulteriore limitazione, a decorrere dall'anno 2014, della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, la quale, a seconda che la spesa annua di personale delle amministrazioni sia inferiore o superiore a 5 milioni di euro, non può superare, rispettivamente, il 4,2% e l'1,4% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (o, come precisato dal comma 3, dal bilancio consuntivo per gli enti che, nel 2012, non erano tenuto alla redazione del conto annuale).

Comma 2 - Analogamente, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni di cui al comma 1, ferme restando le vigenti norme di contenimento della spesa per contratti di collaborazione continuata e collaborativa, a seconda che la spesa annua di personale sia inferiore o superiore a 5 milioni di euro, non possono eccedere per la stipulazione di contratti a tale titolo, rispettivamente, le percentuali del 4,5% dell'1,1% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (o, come precisato dal comma 3, dal bilancio consuntivo per gli enti che, nel 2012, non erano tenuto alla redazione del conto annuale).

Nelle seguenti tabelle sono stimati i risparmi complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, che concorrono alla riduzione delle spese di cui agli articoli 8 e 47.

Il calcolo dei risparmi è stato effettuato in base a un meccanismo differenziale fra la spesa effettivamente sostenuta nel 2012 per incarichi e co.co.co. e il valore soglia individuato in corrispondenza del terzo quartile delle distribuzioni sopra e sotto la soglia dei 5.000.000 di euro per il totale della spesa di personale. I risparmi sono stimati prudenzialmente, considerato per altro che l'anno di riferimento dei dati utilizzati per la loro quantificazione



(2012) non sconta ancora l'effetto pieno delle norme vigenti che hanno ulteriormente limitato il ricorso a tali fattispecie lavorative.

Tab. A

incarichi (art. 14 comma 1)						co.co.co. (art. 14 comma 2)					
	totale spesa personale 2012	numero enti	terzo quartil e rappor to spesa co.co. co./tot ale spesa person ale	risparmi 2014 (8 mesi)	risparmi 2015 e seguenti		totale spesa personale 2012	numero enti	terzo quartile... rapporto spesa co.co.co. /totale spesa personale	risparmi 2014 (8 mesi)	risparmi 2015 e seguenti
fino a	5.000.000	3.634	4,2	10.300.000	15.450.000	fino a	5.000.000	1.753	4,5	3.650.000	5.475.000
oltre	5.000.000	527	1,4	9.875.000	14.812.500	oltre	5.000.000	454	1,1	7.675.000	11.512.500
			Totale	20.175.000	30.262.500				Totale	11.325.000	16.987.500

Dei risparmi totali (incarichi + co.co.co.) previsti nelle Tabella A (euro 31.500.000 per l'anno 2014 ed euro 47.250.000 a decorrere dall'anno 2015), una parte viene realizzata dalle regioni, Province autonome, comuni e province, come evidenziato nel prospetto che segue.

Tab. B (incarichi + co.co.co.)

		2014				2015 e seguenti			
		Comuni	Province	Regioni ordinarie	Regioni a statuto speciale e Province Autonome	Comuni	Province	Regioni ordinarie	Regioni a statuto speciale e Province Autonome
fino a	5.000.000	8.500.000	5.044			12.700.000	7.566		
oltre	5.000.000	5.500.000	3.771.864	3.123.478	1.868.270	8.300.000	5.657.796	4.685.217	2.802.405
Totale		14.000.000	3.776.909	3.123.478	1.868.270	21.000.000	5.665.363	4.685.217	2.802.405

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, le amministrazioni potranno agire, oltre che sui contratti da stipulare nella seconda metà dell'anno 2014, anche sui contratti in corso, di cui il **comma 4** del presente articolo prevede la rinegoziazione.

Art. 15

(Spesa per autovetture)

Comma 1. Viene prevista la riduzione, a decorrere dal 1° maggio 2014 - da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Consob e le società dalle stesse amministrazioni controllate - delle spese per le autovetture di servizio, che non potranno superare il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (rispetto all'attuale limite del 50%) per



l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. La predetta disposizione non si applica, oltre che per le finalità già previste a legislazione vigente, anche per gli interventi sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A.

Comma 2. Fermi restando i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, si demanda a un apposito D.P.C.M. la determinazione del numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Questa misura determinerà una effettiva riduzione del numero di autovetture di servizio in uso alle amministrazioni statali, con conseguenti effetti di razionalizzazione e risparmio nell'utilizzo del parco auto.

Non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi prevista dall'art. 8.

Art. 16

(Riorganizzazione dei Ministeri)

Commi da 1 a 3 - La norma stabilisce un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri pari a 240 milioni in termini di saldo netto da finanziare. La ripartizione dei risparmi tra i Ministeri viene temporaneamente individuata ai sensi dalla legge di stabilità 2014, come modificata dal DL 4 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 50 del 2014. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con DPCM, verranno effettivamente individuate, sentiti i Ministri competenti, le voci di spesa da ridurre per conseguire il predetto obiettivo di risparmio. Nelle more dell'adozione del DPCM le corrispondenti somme sono rese indisponibili.

Comma 4 - Sono dettate disposizioni in materia di regolamenti di organizzazione dei Ministeri e dei relativi uffici di diretta collaborazione. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Comma 5 - La disposizione stabilisce il de-finanziamento totale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133 del 2008. Il de-finanziamento riguarda sia le somme disponibili in conto competenza (28,3 milioni) che le somme iscritte in conto residui di stanziamento (29,1 milioni) nell'anno 2014. Queste ultime vengono conseguentemente versate all'entrata del bilancio statale. Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sono riportati nel prospetto di riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento.

Comma 6 - In relazione alla somma assegnata sui pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri **relativi alle spese per gli uffici di diretta collaborazione** lo stanziamento è ridotto per il periodo maggio-dicembre 2014 di euro 4,4 milioni al lordo degli oneri sociali a carico dello Stato. La quantificazione dei risparmi è stata stimata sulla base di provvedimenti già definiti, predisposti dalle varie amministrazioni, relativi alla determinazione delle misure dell'indennità di diretta collaborazione.

Comma 7 - La disposizione prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 che è finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in



campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. A tale scopo è integrato, per il predetto importo, lo stanziamento iscritto sul capitolo n. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Comma 8 - La norma prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014 da parte di ISA spa, interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tali versamenti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

Comma 9 - La disposizione prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014 da parte del Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del D.L. n. 35 del 1995, nell'ambito delle risorse utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del D.L. n. 78 del 2010.

Art. 17

(Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica)

La disposizione recata dal **comma 1** prevede, per l'anno 2014, che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 30 giugno 2014, comunque nella misura complessiva non inferiore a **50 milioni** di euro, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La norma determinerà una corrispondente variazione in aumento di entrata con analoghi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. **Detto importo è stato quantificato sulla base delle analisi svolte dal commissario straordinario per la revisione della spesa, in relazione al confronto avuto con le amministrazioni degli Organi costituzionali.**

Il successivo **comma 2**, prevede un effetto riduttivo di **5,5 milioni** di euro, per l'anno 2014, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Gli effetti recati dall'articolo sono stati calcolati sulla base delle risorse iscritte, per l'anno 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale.

Di seguito tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo:



Capitolo Bilancio MEF	Organo	Stanziamiento 2014	Riduzione 2014 (in euro)
2160	Funzionamento Corte dei conti	43.994.000	3.145.000
2170	Funzionamento Consiglio di Stato e TAR	23.952.000	1.713.000
2195	Funzionamento CSM	6.000.000	428.000
2192	CNEL Funzionamento	2.724.000	195.000
2182	Funzionamento Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	264.000	19.000
Totale		76.934.000	5.500.000

Il seguente **comma 3** prevede che le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'anno 2014, a titolo volontario e relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. **Ne conseguono corrispondenti effetti positivi sul saldo netto da finanziare.**

Art. 18

(Abolizione di agevolazioni postali)

La disposizione sopprime, a decorrere dal 1 giugno 2014, le tariffe postali agevolate previste dall'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in favore dei candidati politici in occasione di campagne elettorali e dall'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, in favore dei partiti politici ai fini delle comunicazioni per le scelte del 2 per mille del gettito Irpef.

La soppressione consente, inoltre, anche di ottemperare alla decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, che ha richiesto la determinazione di una durata certa dell'affidamento a Poste Italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali: con la disposizione in oggetto, infatti, il limite massimo di durata è quello del 1 giugno 2014, anche tenuto conto della necessità di permettere l'ammortamento delle attività occorrenti alla fornitura del servizio.

La soppressione di tali agevolazioni, oltre ad evitare il formarsi di debiti fuori bilancio nei confronti della società che gestisce il servizio universale, comporta i seguenti risparmi per il bilancio dello Stato.

Relativamente all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la soppressione comporta minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 11,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 12,7 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, i risparmi potranno essere verificati a consuntivo, tenendo conto di eventuali agevolazioni fruite dai candidati ad elezioni fino all'entrata in vigore della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, la soppressione comporta minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, non vengono ascritti



risparmi in quanto l'agevolazione trova applicazione esclusivamente nel mese di aprile di ciascuno anno.

Infine, la disposizione prevede anche che il fornitore del servizio postale universale sia autorizzato ad assumere iniziative commerciali (quali servizi di spedizioni dedicati, con costi minori rispetto ai servizi ordinari) e organizzative (quali meccanismi di prenotazione centralizzata) che siano idonee a contenere nel limite degli stanziamenti di bilancio gli oneri connessi alla fruizione dell'agevolazione fino alla data della soppressione.

Art. 19

(Riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane)

L'articolo determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 100 milioni di euro nel 2014, per 60 milioni nel 2015 e per 69 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I predetti importi sono inclusi in quelli indicati al comma 1 dell'articolo 47 e concernono i soli risparmi per il venir meno delle elezioni provinciali e per la gratuità degli organi delle città metropolitane e delle province, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, in materia di riorganizzazione delle Province.

Art. 20

(Società partecipate)

La disposizione prevede che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato nonché le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ma incluse le loro controllate, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, un efficientamento nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015 con riferimento ai costi operativi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

I risparmi potranno essere distribuiti dalle società agli azionisti entro il 30 settembre di ciascun esercizio a valere sulle riserve disponibili, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

I versamenti derivanti dai risparmi sono quantificati in via prudenziale in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 per l'anno 2015 sulla base dei bilanci consuntivi per il 2012.

Art. 21

(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

Comma 1: la soppressione delle disposizioni della legge n. 112/2004 che prevedono, tra i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e Provincia autonoma, dotate di autonomia finanziaria e contabile, costituisce il presupposto per la riorganizzazione e la razionalizzazione, da parte di RAI S.p.A., della propria struttura periferica, secondo criteri di maggiore efficienza e contenimento dei costi.



Comma 2: stabilisce la disciplina transitoria nelle more della definizione del nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.A..

Comma 3: prevede la facoltà di RAI S.p.A. di cedere sul mercato quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. La disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di efficientamento e razionalizzazione delle partecipazioni della predetta Società, favorendone il riassetto industriale.

Comma 4 – La disposizione prevede una riduzione pari a 150 milioni di euro delle somme da riversare alla concessionari del servizio pubblico radiotelevisivo, per l'anno 2014, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, **anche in relazione agli effetti di risparmio connessi all'attuazione del comma 1 e di efficientamento previsti dal comma 3**

Per l'esercizio 2014, lo stanziamento del capitolo n. 3836 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale sono iscritte le somme da trasferire alla RAI, è pari a 1,738 miliardi di euro. La proposta normativa comporta quindi la rideterminazione delle somme spettanti alla RAI sui canoni di abbonamento alla televisione, per l'esercizio in corso in 1,588 miliardi di euro.

Art. 22

(Riduzioni delle spese fiscali)

Comma 1 - La normativa proposta intende modificare a partire dal periodo di imposta 2014 la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica a calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli.

In particolare si stabilisce che il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni) effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25%, laddove a legislazione vigente tale operazioni (produzione e cessione) si considerano attività connesse e produttive di reddito agrario (quindi determinato in via catastale).

La modifica proposta è suscettibile di produrre effetti positivi per l'Erario in termini di recupero di gettito, in conseguenza della diversa modalità di determinazione dell'imponibile.

Secondo i dati del GSE nel 2013 l'importo complessivamente attribuibile al fatturato in questione è pari a circa **616,5** milioni di euro, così ripartiti:

- Incentivi per la produzione di fotovoltaico a favore di soggetti identificati come produttori agricoli pari a circa **110** milioni di euro: tale importo costituisce a tutti gli effetti fatturato da produzione di agro energia;
- Una stima di circa **500** milioni di euro di incentivi a biomasse/biogas a favore delle imprese agricole, legati alla produzione agricola aziendale o all'utilizzo di liquami zootecnici;
- Un importo di incentivi per la produzione di biocarburanti - ottenuti da vegetali provenienti prevalentemente dal fondo - pari a circa **6,5** milioni di euro.



Per la stima degli effetti conseguenti al venire meno del reddito catastale, è stato analizzato un sottoinsieme dei contribuenti potenzialmente interessati: nello specifico i contribuenti società agricole i quali, attraverso abbinamento con l'archivio IRAP per rilevare le diverse attività esercitate - indicate nel quadro IS -, hanno dichiarato di esercitare anche attività di produzione di energia elettrica o gas.

Sono stati pertanto utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2013), dalle quali sono stati analizzati i ricavi analitici (non soggetti a tassazione) rispetto ai ricavi forfettari / su base catastale utilizzati a legislazione vigente per il calcolo dell'imposta (dati quadro RF per le società di capitali e quadri RF ed RG per le società di persone) dichiarati da parte delle società agricole ai sensi dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 (e delle società di persone esercenti attività di agriturismo). In base a tale specifica elaborazione è emerso che il peso relativo del reddito catastale rispetto ai ricavi analitici è modesto, inferiore allo 1 per cento.

Tutto ciò premesso, la variazione di base imponibile a carico dei contribuenti in questione - per la gran parte persone fisiche - è pari a circa $616,5 \times (25\% - 0,7\%) = 150$ milioni di euro: utilizzando una aliquota marginale media - comprensiva di eventuali addizionali - del 30% in quanto trattasi di reddito impresa, il recupero di gettito IRPEF è pari a circa 45 milioni di euro.

Poiché la normativa proposta prevede che i contribuenti debbano ricalcolare l'acconto 2014 in sede di autotassazione come se già nel 2013 fosse stata in vigore la modifica normativa ("cd "anticipo dell'acconto"), in termini di cassa - con un acconto del 75% - si stimano i seguenti effetti:

	2014	2015	2016
IRPEF/IRES	+33,8	+45,0	+45,0

in milioni di euro

Comma 2 - La disposizione interviene in materia di Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, i quali attualmente sono esenti dall'imposta municipale propria, prevedendo che con successivo DM tali terreni saranno assoggettati all'imposta in esame, in modo tale da garantire un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a **350 milioni di euro a decorrere dal 2014**.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame coincidono con il maggior gettito indicato nel suddetto decreto.

A partire dall'esercizio finanziario 2015, anche a seguito dell'emanazione del predetto DM per il 2014 che permetterà l'individuazione della distribuzione regionale del maggiore gettito derivante dalla norma in esame, gli effetti per il bilancio dello Stato potranno essere corrispondentemente considerati, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, anche in termini di minori spese.



Art. 23

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

La norma affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa, istituito ai sensi dell'art. 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, il compito di predisporre entro il 31 ottobre 2014 un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle municipalizzate locali.

Tale attività può essere svolta nell'ambito delle funzioni già conferite al predetto Commissario ai sensi del citato art. 49-bis, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 1** contempla che le Amministrazioni pubbliche, qualora necessitino di immobili per i loro fabbisogni allocativi, debbano svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente nell'ambito degli immobili in proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo informatico, denominato "Paloma", messo a disposizione dall'Agenzia del demanio.

Inoltre, la consultazione sul sistema "Paloma", ovviamente nel caso di esito positivo, si considera idonea ad assolvere i prescritti obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Trattasi di norma di semplificazione delle procedure di individuazione degli immobili da utilizzare in conduzione passiva, da selezionare prioritariamente tra quelli appartenenti a soggetti pubblici, in modo da non incidere sui saldi strutturali di finanza pubblica.

E' norma non onerosa, foriera anzi di razionalizzare e valorizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, riducendo pure gli oneri amministrativi.

Il **comma 2** interviene sull'art. 2 della legge n. 191/2006, operando delle modifiche al comma 222-bis e introducendo un comma 222-quater.

Quanto alla modifica del comma 222-bis, segnatamente agli obblighi previsti dal medesimo comma in relazione alla comunicazione dei piani di razionalizzazione degli spazi e al rapporto metri quadrati per addetto, è previsto che in caso di inadempienza, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.

Trattasi di una norma ordinamentale, priva di riflessi onerosi e volta a introdurre una sanzione, ancorché mediata dagli accertamenti svolti dalla Corte dei conti, a fronte di obblighi di legge già esistenti. L'effetto auspicato è quello di incentivare le Amministrazioni statali ad effettuare le predette comunicazioni in modo da consentire all'Agenzia del Demanio di poter efficacemente gestire il patrimonio immobiliare dello Stato e avere contezza delle locazioni passive necessarie.

Invece, l'introduzione del comma 222-quater tende a conseguire – tramite una più spinta razionalizzazione degli spazi occupati, sia in locazione passiva, sia di beni in proprietà – una migliore utilizzazione degli immobili in generale, realizzando una riduzione delle spese per



le locazioni passive. L'inosservanza delle prescrizioni dettate per giungere ai suddetti risparmi di spesa, poi, comporta una riduzione, nei confronti delle Amministrazioni statali inadempienti, delle assegnazioni sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale sia presentato dalle Amministrazioni dello Stato e, sottoposto a vaglio, sia valutato positivamente, alla riduzione delle spese per locazioni passive fa seguito uno stanziamento, nella misura massima del 50% dei risparmi conseguiti, per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani di razionalizzazione nazionali da parte delle Amministrazioni interessate e dell'Agenzia del Demanio.

La disposizione, sotto l'aspetto procedimentale, individua quale prima scadenza per la presentazione dei piani in discorso, il 30 giugno 2015, con riferimento ai valori registrati nel 2014, i quali, peraltro, avranno anche scontato l'abbattimento dei canoni locativi previsti dal successivo comma 4 del medesimo art. 24 in rassegna.

La norma è suscettibile di recare effetti finanziari positivi, sia in termini di competenza che di cassa, i quali, però, non sono stati quantificati in considerazione del fatto che la base di calcolo sarà conosciuta con la chiusura dell'esercizio in corso e che la loro concreta realizzazione avverrà nell'esercizio 2016.

Il **comma 3** detta alcune puntualizzazioni in merito al c.d. "manutentore unico". Si tratta di norma ordinamentale (sostanzialmente, obblighi di comunicazione degli interventi manutentivi effettuati direttamente dalle Amministrazioni statali interessate e possibilità di revisione infra annuale del piano generale delle opere), non onerosa. Inoltre, prevede che l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi alla stessa affidati dalla legge o gestiti con altri e diversi fondi, possa stipulare accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori.

Il **comma 4** prevede una modifica della decorrenza dell'intervento di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che viene anticipata di un semestre, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014. In ordine agli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure volte alla riduzione dei costi per locazioni passive, derivanti dall'applicazione della normativa originaria, non si sono registrati risparmi effettivi, in quanto gli stessi sono stati ricompresi nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, conseguenti alla riduzione delle spese di funzionamento già considerata all'articolo 1, comma 21 del medesimo decreto-legge n. 95/2012. Tuttavia, pur essendo tali effetti già considerati sui tendenziali a legislazione vigente, in conseguenza dell'anticipo della suddetta decorrenza di un semestre, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014, derivano ulteriori effetti positivi. Per ragioni prudenziali, tenuto anche conto dell'incertezza circa l'effettiva riduzione dei costi per locazioni passive che può derivare dalla suddetta anticipazione della decorrenza dell'intervento, tali effetti non sono al momento quantificati e potranno essere scontati a consuntivo. Peraltro, la disposizione è suscettibile di recare maggiori effetti positivi per la finanza pubblica, essendo applicabile a tutte le



Amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, nonché alle Autorità indipendenti e alla Consob. A margine, si espone che resta fermo il diritto di recesso per i locatori, qualora non volessero accedere alla prevista riduzione.

Va, infine, considerato che l'anticipo di un semestre della riduzione dei canoni trova ragione nella forte contrazione dei valori, anche locativi, registratasi nel mercato immobiliare, per cui la norma si prefigge di estendere, in modo forfetario, i benefici derivanti dalle dinamiche di mercato anche al conduttore pubblico (benefici già generalmente ottenuti, in virtù di nuove pattuizioni, da molti conduttori privati).

Infine, il **comma 5** dispone la riduzione del numero delle copie di stampati e documenti da depositare, in osservanza della legge 15 aprile 2004, n. 106, per il cd. 'deposito legale' (già 'diritto di stampa'), a favore di alcune Biblioteche nazionali/archivi nazionali.

Trattasi di disposizione volta a conseguire risparmi in termini di minori spazi necessari per il deposito delle opere e, quindi, di minori oneri finanziari.

Per ragioni prudenziali, comunque, non sono stati quantificati gli effetti finanziari positivi, che potranno essere scontati a consuntivo.

Art. 25

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

Trattasi di misura che non comporta nuovi e maggiori oneri, destinata ad **anticipare, il termine entro il quale diviene obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica** nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e i fornitori, includendo anche le amministrazioni locali di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato dall'ISTAT.

Art. 26

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

Il presente articolo è volto ad ottenere una riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni per lo svolgimento di procedure di appalto, senza in alcun modo inficiare il corretto funzionamento di tali procedure.

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, viene eliminata la previsione di pubblicazione per estratto degli avvisi e dei bandi su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; resta fermo, invece, l'obbligo di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sulla Gazzetta dell'Unione europea e sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del



Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Parallelamente, la disposizione di cui alla **lettera b)** è volta ad eliminare la previsione di pubblicazione sui quotidiani anche per gli avvisi e dei bandi relativi alle acquisizioni di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, anch'essi da pubblicarsi comunque sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Si ritiene, infatti, che dalla pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani derivi un significativo aggravio dei costi delle procedure di selezione del contraente a fronte di un non significativo incremento della diffusione dell'informazioni funzionale alla realizzazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Deve evidenziarsi, infatti, che, anche in considerazione della diffusione raggiunta dalle informazioni pubblicate per via telematica, gli adempimenti necessari alla realizzazione dei detti principi di pubblicità e trasparenza risultano ampiamente soddisfatti dalle pubblicazioni sui profili dei committenti e sui siti dei soggetti istituzionali sopra indicati nonché di GURI e GUE.

In proposito, si consideri che il legislatore ha già in via generale ritenuto che la pubblicazione telematica raggiunga significativi risultati in termini di pubblicità, tanto che nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto-legge n. 69 del 2009 viene riconosciuto il valore di pubblicità legale alle pubblicazioni telematiche. In considerazione del detto valore di pubblicità legale, la pubblicazione sui quotidiani deve intendersi come di natura meramente integrativa e, quindi, certamente non necessaria ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Deve evidenziarsi che, alla luce di tale eliminazione della pubblicazione sui quotidiani, gli oneri a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012 - che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti della pubblicazione sui quotidiani da parte dell'aggiudicatario - verrebbero meno.

Pertanto, la previsione contenuta nel presente articolo sulla cui base sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non costituisce un aggravio ulteriore nei confronti dell'aggiudicatario rispetto all'attuale disciplina.

Considerando che le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani ammontano a circa euro 120 milioni annui (IVA esclusa, da dati FIEG), e che circa il 60% di questo importo è già rimborsato alle amministrazioni pubbliche da parte degli aggiudicatari e considerando che la spesa per la pubblicazione sulla GURI ammonta a circa euro 27 milioni annui (IVA esclusa, preconsuntivo 2013 IPZS), da ciò si ritiene derivi un risparmio per le amministrazioni aggiudicatrici quantificabile in circa **euro 75 milioni annui** (IVA esclusa).

Il suddetto risparmio concorre alla riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni di cui all'art. 8



Articolo 27

(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo introduce al comma 1 nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

L'onere da sostenere per il necessario intervento informatico è stato quantificato nell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2014.

Il comma 2 dell'articolo interviene sulla disciplina della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, di cui all'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare: a) si estende tale disciplina al complesso degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, b) si modificano, anche a seguito della estensione del perimetro di applicazione, le modalità di attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata certificazione da parte dell'amministrazione debitrice nei tempi previsti dalla norma, individuando i soggetti deputati alla nomina dei commissari ad acta; c) si rafforzano le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, anche parziale; d) si elimina la possibilità, finora attribuita ai soli enti soggetti al patto di stabilità interno, di emettere certificazioni senza apposizione di una data prevista di pagamento. Tali disposizioni intervengono essenzialmente su aspetti procedurali, tali pertanto da non determinare nuovi o maggiori oneri. Ciò vale anche per l'apposizione obbligatoria di una data prevista di pagamento, che non genera effetti finanziari onerosi, in quanto non si modificano i limiti del patto di stabilità interno.

Articolo 28

(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

L'articolo, che prevede che con decreto ministeriale siano stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli enti locali e dalle altre pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni stesse a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento, non determina oneri per la finanza pubblica.



Articolo 29

(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

L'articolo dispone che per l'anno 2014 possano essere attribuite agli enti locali le disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non erogate nelle precedenti istanze. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30

(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

La norma è finalizzata a chiarire che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale. La norma, pertanto, limitandosi ad ampliare la platea dei debiti per i quali può essere richiesta anticipazione di liquidità, non determina effetti finanziari.

Articolo 31

(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro. L'articolo determina, pertanto, oneri di pari importo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. La costituzione del Fondo non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo.

Articolo 32

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

Il comma 1, dispone l'incremento per il 2014 di 6.000 milioni di euro della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, con un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. La costituzione del Fondo non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto la



concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo.

I commi 2 e 3 rinviano ad un DM del Ministero dell'economia e delle finanze la distribuzione delle risorse tra le Sezioni del Fondo, in relazione alle effettive esigenze che emergeranno nell'ambito delle sezioni stesse.

Per il settore sanitario il comma 4, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, stabilisce l'ammissione alle anticipazioni di liquidità, per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2013, delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento della spesa dei servizi sanitari regionali interessati per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro, sulla base della valutazione delle risorse finalizzate al settore sanitario, a valere sull'incremento di cui al comma 1.

Il comma 5, infine, prevede per il 2014 una spesa pari a 0,5 milioni di euro per le nuove attività gestite dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con un corrispondente effetto su tutti i saldi di finanza pubblica.

Articolo 33

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

La disposizione attribuisce ai comuni dissestati un'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione, pertanto determina oneri in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno pari a 300 milioni di euro, cui si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 relativo alla medesima Sezione.



Articolo 34

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a rendere disponibili alle regioni risorse già stanziare dai precedenti provvedimenti legislativi per il pagamento dei debiti sanitari.

Infatti, allo scopo di favorire l'accesso alle risorse già previste dai decreti - legge n. 35 del 2013 e n. 102 del 2013, consentendo così un più rapido riequilibrio delle gestioni di cassa per il settore sanitario, la disposizione prevede la possibilità per le regioni di avere accesso alle anticipazioni di liquidità anche per quella componente dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 che era già stata pagata all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Pertanto, si prevede la possibilità di presentare un piano dei pagamenti che elenchi dette partite debitorie (ripristinando così la cassa del 2013 che ha pagato poste pregresse), comunque ponendo il limite complessivo degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (le grandezze economico-finanziarie che, in contraddittorio con le Regioni, sono state individuate, nell'ambito dei bilanci sanitari, quali fattori di squilibrio di cassa). La disposizione chiarisce inoltre che tali partite debitorie possono comunque essere inserite in via residuale rispetto alle categorie di debiti individuati dal DL 35/2013 (debiti ancora in essere dalla data di entrata in vigore del DL 35/2013, con priorità per quelli che non hanno formato oggetto di cessione pro soluto).

Articolo 35

(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)

Le disposizioni recate dai commi da 1 a 7 hanno la finalità di rendere disponibili ulteriori 770 milioni di euro per il pagamento dei debiti sanitari cumulati alla data del 31 dicembre 2012. In particolare le disposizioni in oggetto hanno la finalità di garantire l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate, in ambito sanitario, quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013. Pertanto determina oneri pari a 770 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

Il comma 8 è diretto ad integrare l'ordinamento vigente (articolo 1 del DL 9/1993) in materia di impignorabilità delle somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, per superare gli aspetti di incostituzionalità di cui alle sentenze della Corte Costituzionale 186/2013 e 285/1995, allo scopo di disporre la quantificazione preventiva obbligatoria delle somme destinate al finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza e obblighi di comunicazione all'istituto tesoriere. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.



Articolo 36
(*Debiti dei Ministeri*)

L'articolo prevede, al comma 1, una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9, maturati al 31 dicembre 2012. La stessa norma prevede, altresì, che le eventuali somme eccedenti siano destinate al soddisfacimento dei debiti della medesima fattispecie, certi, liquidi ed esigibili, maturati dopo la data del 31 dicembre 2012. Tale spesa determina un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Non si ascrivono invece effetti sull'indebitamento netto in quanto le spese effettuate dalle ASL a valere sulle risorse ricevute, essendo di parte corrente, hanno già avuto effetti su tale saldo nel momento della maturazione dei debiti.

Con il comma 2, è altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Tale spesa determina un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

Articolo 37
(*Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati*)

L'articolo introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

In particolare, per tali debiti, è prevista la concessione della garanzia dello Stato, dal momento dell'effettuazione di operazioni di cessione ovvero di ridefinizione con banche o intermediari finanziari. La Cassa depositi e prestiti S.p.A e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti. L'escussione della garanzia attribuisce allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori: questa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.



Per la concessione delle predette garanzie, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di garanzia, cui sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014. Tale onere ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto, relativamente agli altri saldi, le garanzie hanno effetto al momento della escussione. Peraltro, i beneficiari dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sono enti della pubblica amministrazione e non soggetti privati.

L'articolo istituisce altresì un fondo di riserva, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, per l'integrazione delle risorse dovute per il complesso delle garanzie concesse dallo Stato. Anche in questo caso, l'onere ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare.

Articolo 38

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

La norma, essendo di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39

(Crediti compensabili)

L'articolo, nell'eliminare il limite, attualmente fissato al 31 dicembre 2012, alla data di maturazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che possono essere oggetto di compensazione con somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non determina effetti finanziari. Ciò in quanto si interviene su un meccanismo di mera compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate.

Articolo 40

(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)

La norma differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle compensazioni con i crediti certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto restano ferme le modalità di recupero delle somme presso gli enti debitori già previste dalla norma vigente.



Articolo 41

(Attestazione dei tempi di pagamento)

L'articolo introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Inoltre, prevede sanzioni o premialità connesse ai tempi di pagamento. La norma non determina oneri per la finanza pubblica. Anche, dalle disposizioni recate dal comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norme dirette a responsabilizzare le regioni in ordine ai tempi di pagamento degli enti del servizio sanitario nazionale. Infatti il comma introduce un adempimento regionale (ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale) consistente nella trasmissione, al competente Tavolo di verifica degli adempimenti, delle informazioni di cui al comma 1 e delle iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

La norma dispone per tutte le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2014, l'obbligo di protocollare le fatture all'atto del ricevimento e di annotarle nel registro delle fatture. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 43

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

La disposizione in esame è finalizzata ad accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, fissando al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle stesse da parte degli enti locali. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

La norma prevede che ai fini di agevolare il rispetto dei tempi medi di pagamenti, i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del SSN e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione. La norma non comporta oneri in quanto di carattere ordinamentale.



Articolo 45

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

La norma consente la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli Enti devono destinare al servizio di tale debito e, contemporaneamente, mira a ridurre in valore assoluto il debito delle Pubbliche Amministrazioni come definito nel Regolamento UE 479/2009.

Il comma 1 prevede la ristrutturazione dei mutui concessi alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che, come indicato al comma 5, lett. a), presentano un debito residuo di ammontare superiore ai 20 milioni di euro e una vita residua pari o superiore ai 5 anni.

Il debito residuo relativo ai mutui aventi queste caratteristiche ammonta a circa 8,5 miliardi di euro, ripartito non uniformemente tra 8 regioni che, complessivamente, pagano una rata annua di circa 680 milioni di euro.

Per tali mutui, il comma 11 prevede l'allungamento della scadenza del debito residuo fino a trent'anni, da ammortizzare a rate costanti, con l'applicazione di un tasso di interesse pari al rendimento del BTP di corrispondente durata finanziaria (duration). L'allungamento della scadenza riduce di circa 185 milioni di euro l'anno la rata annua complessiva dei mutui oggetto della rinegoziazione, come risulta dal prospetto sotto riportato con un corrispondente onere per il bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare. Il minore onere per interessi passivi delle regioni, determina per le stesse maggiori spazi in termini di patto di stabilità interno: considerando che gli interessi erano attualmente versati ad un'altra pubblica amministrazione - e pertanto si consolidavano a livello di pubblica amministrazione - mentre le spese a valere sui maggiori spazi potrebbero essere destinate a soggetti esterni alla PA, si sconta prudenzialmente un corrispondente effetto peggiorativo su fabbisogno e indebitamento netto.

Per valutare l'impatto di questa rinegoziazione sul bilancio dello Stato si è ipotizzato che la ristrutturazione avvenga nel 2014 ma che la rata in corso dei mutui in essere sia pagata per intero alle date stabilite, mentre il nuovo piano di ammortamento veda il primo pagamento nel 2015. Nel dettaglio, la rinegoziazione produce, per gli anni 2014-2018, le seguenti variazioni, suddivise in quota capitale e quota interesse (dati in milioni di euro).

	Differenza Quota Capitale	Differenza Quota Interesse	Differenza Totale
2014	-	-	-
2015	- 137,2	- 52,0	- 189,2
2016	- 138,2	- 47,8	- 185,9
2017	- 142,7	- 43,3	- 186,0
2018	- 147,5	- 38,5	- 186,0



L'intervento previsto al comma 2 riguarda invece titoli obbligazionari regionali aventi un valore nominale delle obbligazioni in circolazione superiore a 250 milioni di euro e una vita media residua pari o superiore a 5 anni. Il valore dei titoli aventi tali caratteristiche è pari a 8.727 milioni di euro in termini nominali, suddiviso tra 9 regioni. Questi titoli, con un profilo di rimborso c.d. *bullet*, ossia in un'unica soluzione a scadenza, rappresentano spesso il sottostante di derivati che ne hanno trasformato sia il profilo di ammortamento (come richiesto dalla legge), sia il tasso da fisso a variabile o viceversa, includendo anche diverse tipologie di opzioni.

Le regioni finanziano il riacquisto dei predetti titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente le caratteristiche di cui al comma 11, con contestuale cancellazione dei derivati su di essi insistenti. In questo modo, un debito delle regioni verso il mercato è sostituito con un debito delle stesse verso il Tesoro.

Nell'ipotesi prudenziale che tutte le regioni esercitino la facoltà di accedere all'operazione si valuta un impatto peggiorativo sul saldo netto da finanziare per l'anno 2014, determinato dalla concessione del mutuo alle regioni, pari a 8.727 milioni. La decisione di procedere al riacquisto dei bond e all'estinzione dei relativi derivati è infatti nella piena autonomia delle Regioni (comma 16), anche tenendo conto degli accantonamenti di quote capitale per il rimborso del debito già avvenute nelle forme previste dalla legge.

Il riacquisto delle obbligazioni e la contestuale cancellazione dei derivati ad esse collegati determina il venir meno dei pagamenti dovuti che, in quota capitale e interessi, per gli anni dal 2014 al 2018, sono indicati nella tabella seguente. Si consideri che la stima dei possibili effetti è una funzione dei prezzi di riacquisto dei bond e del valore di mercato dei derivati: questi, allo stato, non possono che essere puramente indicativi, data l'illiquidità dei titoli.

	Capitale	Interessi	Totale
2014	242,14	432,79	674,93
2015	247,64	422,88	670,52
2016	253,53	412,94	666,47
2017	259,85	402,86	662,72
2018	266,63	392,48	659,11

I pagamenti non più dovuti sarebbero sostituiti dal rimborso del capitale e dal pagamento degli interessi relativi ai nuovi mutui erogati alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica, tale risparmio non ha effetti migliorativi diretti, in quanto genera maggiori spazi in termini di patto di stabilità interno: va tuttavia considerato che tali spazi sono in parte destinati al pagamento degli interessi sui mutui erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, e quindi saranno versati ad un'altra pubblica amministrazione. Atteso che tali risorse non sono destinate dal predetto Ministero ad alcuna finalità di spesa e sono pertanto acquisite all'entrata del bilancio dello Stato si può scontare un effetto migliorativo su



fabbisogno e indebitamento netto, per l'ammontare di tali risorse, attribuibile al fatto che somme precedentemente destinate ad avere effetto sui predetti saldi, restano ora nel perimetro della pubblica amministrazione.

Il combinato disposto di prezzi di riacquisto sotto la pari ed eventuale valore positivo di mercato dei derivati chiusi anticipatamente può determinare una riduzione, anche significativa, del debito delle Pubbliche Amministrazioni, ai cui fini le passività finanziarie sono considerate al valore nominale.

La norma è strutturata in modo tale che non ci possa essere un impatto negativo sul debito delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, le condizioni di mercato e la negoziazione tra tutte le parti coinvolte potrà solo dar luogo ad operazioni che, al più, risulteranno neutrali sul debito e migliorative per la rata a carico delle regioni. Di seguito si illustra l'impatto stimato in termini di interessi per gli anni 2014-2018 sul saldo netto da finanziare.

Le stime dell'impatto sugli interessi passivi per le maggiori emissioni di titoli di Stato sono state elaborate assumendo che la provvista sia effettuata mediante l'emissione di titoli secondo una composizione coerente con l'attuale strategia di gestione del debito pubblico. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato tiene conto dell'attuale fase di mercato e della conformazione della curva degli spread attesi tra i tassi italiani e tedeschi sulle varie scadenze derivabili dalle curve dei rendimenti *forward* dei titoli governativi italiani e tedeschi.

	Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dalle Regioni	Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive
2014		1,0
2015	349,1	125,2
2016	342,9	174,2
2017	336,4	196,4
2018	329,7	215,5

Per quanto riguarda invece il rimborso di capitale legato ai mutui concessi dal MEF per finanziare il riacquisto dei bond, esso avverrà in quote crescenti negli anni e per il periodo 2014-2018 è stimabile come segue:

Capitale	
2014	
2015	155,6
2016	161,8
2017	168,3
2018	175,0

Le disposizioni recate dal **titolo terzo** del presente provvedimento in materia di pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, autorizzano la messa a disposizione delle



amministrazioni interessate di ulteriori risorse sotto forma di anticipazioni di liquidità per un ammontare di circa 8,7 miliardi.

Tuttavia, considerate le richieste degli enti per i debiti di parte corrente e l'eventualità che il patto di stabilità interno, in particolare per le Regioni, possa non consentire un completo utilizzo di tali risorse per l'anno 2014, si ipotizza un importo di pagamenti pari a circa 5 miliardi di euro. Applicando, analogamente a quanto effettuato con decreto legge n. 102/2013, una aliquota media IVA del 15 per cento, il maggior gettito fiscale connesso a detti pagamenti è stimabile in un importo di circa 650 milioni di euro.

Art. 46

(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

I **commi da 1 a 5** determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in termini sia di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, mediante un incremento degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge n. 228 del 2012, (obiettivi in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma) e degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 147 del 2013 relativa agli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a titolo di concorso delle Autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, da effettuarsi nelle more delle procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Comma 6 - La disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 750 milioni per ciascuno degli anni 2015-2017. Le medesime Regioni e Province possono decidere ambiti di spesa e importi del predetto concorso, in sede di autoordinamento, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati. Tale decisione è recepita con Intesa, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti.

In assenza dell'Intesa entro i termini indicati, si procede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla determinazione degli importi attribuiti alle singole regioni e degli ambiti di spesa, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Comma 7 - Per ciascuna regione a statuto ordinario gli importi definiti in base al comma 6 sono portati in riduzione del limite di spesa, ai fini del patto di stabilità interno per gli anni dal 2014 al 2017, con corrispondenti effetti positivi in termini di indebitamento netto.



Art. 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Il **comma 1** della disposizione in esame determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, disponendo un corrispondente contributo alla finanza pubblica da versare da parte delle province e delle città metropolitane all'entrata del bilancio statale.

Il **comma 2** indica le modalità di riparto del concorso a carico di ciascuna città metropolitana e provincia, in relazione alle diverse modalità di risparmio. In particolare, le lettera a) prevede che il DM del Ministero dell'interno per il risparmio connesso agli acquisti per beni e servizi deve tener conto non solo della spesa media sostenuta nell'ultimo triennio sulla base dei dati SIOPE, ma anche dei tempi medi di pagamento di ciascun ente e degli acquisti operati attraverso Consip e centrali di committenza regionale.

La lettera b) prevede che il predetto DM, con riferimento alla spesa per autovetture, deve tener conto del numero di autovetture di ciascun ente, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento per la funzione pubblica.

La lettera c) prevede che il predetto DM, con riferimento agli incarichi di consulenza e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deve tener conto della spesa comunicata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 3** prevede che sia la Conferenza Stato- città ed autonomie locali a ripartire gli obiettivi di risparmio e che in assenza sia il predetto DM a stabilire gli obiettivi di risparmio per ciascun ente e la correlata riduzione.

Il **comma 4** disciplina le modalità di recupero dei risparmi in favore della finanza pubblica.

Il **comma 5** consente alle province e città metropolitane di porre in essere misure alternative di riduzione della spesa corrente, garantendo comunque i risparmi di cui al comma 2.

Il **comma 6** coordina quanto previsto dai commi precedenti con le procedure di attuazione della legge n. 56/2014, in materia di riorganizzazione delle province.

Il **comma 7** richiede la verifica dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, affinché ciascun ente attui quanto previsto nei commi precedenti.

Il **comma 8** della disposizione in esame determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, disponendo la riduzione in corrispondente misura del fondo di solidarietà comunale a favore di ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario e di quelli delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Il **comma 9** -indica le modalità di riparto del concorso a carico di ciascun comune, in relazione alle diverse modalità di risparmio. In particolare, le lettera a) prevede che il DM del Ministero dell'interno per il risparmio connesso agli acquisti per beni e servizi deve tener conto non solo della spesa media sostenuta nell'ultimo triennio sulla base dei dati SIOPE, ma anche dei tempi medi di pagamento di ciascun ente e degli acquisti operati attraverso Consip e centrali di committenza regionale.



La **lettera b)** prevede che il predetto DM, con riferimento alla spesa per autovetture, deve tener conto del numero di autovetture di ciascun ente, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento per la funzione pubblica.

La **lettera c)** prevede che il predetto DM, con riferimento agli incarichi di consulenza e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deve tener conto della spesa comunicata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 10** prevede che sia la Conferenza Stato- città ed autonomie locali a ripartire gli obiettivi di risparmio e che in assenza sia il predetto DM a stabilire gli obiettivi di risparmio per ciascun ente e la correlata riduzione.

Il **comma 11** disciplina le modalità di recupero dei risparmi in favore della finanza pubblica.

Il **comma 12** consente ai comuni di porre in essere misure alternative di riduzione della spesa corrente, garantendo comunque i risparmi di cui al comma 9.

Il **comma 13** richiede la verifica dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, affinché ciascun ente attui quanto previsto nei commi precedenti

Art. 48

(Edilizia scolastica)

Il **comma 1**, nel prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, determina oneri per 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La disposizione prevista al **comma 2** prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18 comma 8-ter del d.l. n. 69 del 2013.

Al fine di un efficace utilizzo delle risorse è altresì prevista una preventiva verifica dell'utilizzo delle risorse già assegnate per i piani stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'eventuale riprogrammazione delle risorse non utilizzate.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di una finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 49

(Riaccertamento straordinario residui)

La proposta normativa in esame ha come fine l'individuazione di partite, iscritte tra i residui passivi di bilancio e tra i residui passivi perenti del conto del Patrimonio, non più esigibili essendo venuti meno i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante: le somme corrispondenti alle partite così individuate, secondo le modalità specificate, confluiranno in appositi fondi per poter essere successivamente utilizzate.

Il **comma 1** definisce il termine (31 luglio 2014) e i soggetti coinvolti nell'attività di riaccertamento (Amministrazioni Centrali).



Il **comma 2** dispone che i risultati di tale attività ricognitiva siano adottati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze e che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti di analisi, disciplinati rispettivamente dalle lettere a), b) c) e d):

La lettera a) è riferita all'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio e dispone che a seguito di tale attività, e del contestuale riversamento delle risorse all'entrata, vengano istituiti fondi di bilancio da iscrivere in parte e proporzionalmente ai risultati ottenuti (in misura comunque non superiore al 50%), negli stati di previsione delle Amministrazioni che abbiano svolto tale ricognizione e per la restante parte al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si tratta di un meccanismo che incentiva le Amministrazioni a svolgere in maniera puntuale l'attività di ricognizione, poiché sulla base delle risultanze della stessa vengono attribuite nuove risorse di bilancio (per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, a fronte di somme eliminate dal conto residui);

La **lettera b)** riguarda la cancellazione di residui passivi perenti dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato e dispone che per le somme corrispondenti a tali eliminazioni si attivi il sistema premiale di cui alla lettera a), nella medesima proporzione, prevedendo che l'iscrizione nei suddetti fondi avvenga con legge di bilancio per gli anni 2015-2017 su base pluriennale;

La **lettera c)** è dedicata, sempre nell'ambito dei residui passivi perenti, alle partite contabilizzate in conto sospeso, che costituiscono dei "crediti" che la Banca d'Italia vanta, quale tesoriere dello Stato, prevedendo che la loro regolarizzazione avvenga tramite operazioni compensative dei rapporti di debito con la Tesoreria statale. Si tratta di partite debitorie già regolate nei confronti dei creditori mediante, per l'appunto, anticipazioni di tesoreria; quindi il debito subentrato nei confronti della tesoreria viene ripianato con questa norma;

Per entrambe le lettere b) e c) è prevista una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da effettuarsi entro il 10 luglio 2014 (in anticipo rispetto alla scadenza generale del 31 luglio), ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di tale attività.

La **lettera d)** prevede che l'attività di ricognizione dei residui passivi di bilancio – di cui alla lettera a) – e dei residui passivi perenti – lettera b), qualora riguardino trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, sia svolta con il concorso degli stessi enti. La stessa lettera prevede che le somme corrispondenti alle partite individuate non confluiscono nei fondi di cui alla lettera a), ma che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, siano iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Anche in questo caso si tratta di un meccanismo che stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Il concorso degli Enti Territoriali nell'attività di ricognizione dei residui, rendendo il processo più articolato rispetto a quanto previsto per le precedenti lettere a), b) e c), potrebbe non garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate dalla norma stessa.

Come specificato dal comma 2, nel caso degli ambiti di analisi che riguardano del tutto o in parte residui passivi perenti, l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute dovrà essere effettuato compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.



Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1-2 - La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi relativa ai Ministeri che concorre al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 8, comporta risparmi complessivi pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 (si veda allegato C).

Nelle more della definizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previsto all'art. 8, comma 4) di riduzione delle suddette spese, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. Tali accantonamenti sono ripartiti per Ministero in base alla disponibilità degli stanziamenti al 17 aprile 2014 per le spese rimodulabili effettivamente aggredibili, a esclusione dei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Le riduzioni sono disposte secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti.

Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.

Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2013, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 1. Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per Ministero, anno 2013 (in milioni di euro)

Amministrazione	Erogato Consip	Pagamenti bilancio Stato	Incidenza ricorso a Consip (%)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	76	252	30,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8	16	52,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6	16	38,3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	132	422	31,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8	19	43,6
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	6	14	41,8
MINISTERO DELL'INTERNO	123	918	13,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2	9	26,2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28	106	26,5
MINISTERO DELLA DIFESA	312	947	32,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7	33	22,1
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	31	48	64,8
MINISTERO DELLA SALUTE	7	20	34,8
Totale	747	2.822	26,5

Le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 26,5 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle



disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 13,5 per cento; per quelle nella classe intermedia (fino al 41,8 per cento), la riduzione richiesta è pari al 12 per cento, e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 64,8 per cento), è pari al 10,5 per cento. Le somme risultanti sono riportate nell'allegato C del presente decreto.

Al fine di consentire alle amministrazioni di razionalizzare secondo le modalità ritenute più efficaci e di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio, è altresì concessa tramite il comma 2 la possibilità di effettuare variazioni compensative, nel rispetto dell'invarianza degli effetti di saldi di finanza pubblica, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni vengono effettuate tramite decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere.

Commi 3 - 5 La norma prevede, nelle more della determinazione degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 4, che i trasferimenti dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, siano ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato.

Restano ferme le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si precisa che la disposizione esclude dal suddetto novero degli enti e delle amministrazioni interessati le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. Restano altresì esclusi gli enti vigilati dai suddetti enti territoriali.

Al fine di assicurare la realizzazione dei suddetti obiettivi, la misura della riduzione è stabilita calcolando, per ciascuno degli enti e delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, una riduzione pari al 5 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2014, da calcolare sull'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Tale misura, in linea generale, è prioritariamente applicata, ove possibile, attraverso una corrispondente riduzione dei trasferimenti medesimi.

Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione nel corso del 2012 la predetta riduzione non risultasse possibile, a seguito della riduzione o dell'azzeramento delle disponibilità relative ai suddetti trasferimenti dal bilancio dello Stato, per gli enti interessati interviene il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, per assicurare il concorso alla riduzione della spesa da parte dei restanti enti ed amministrazioni dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le relative risorse derivanti dalle riduzioni percentuali calcolate sulla spesa per consumi intermedi dell'anno 2010, sono versate annualmente al citato capitolo dell'entrata.

Per quanto riguarda l'ammontare dei risparmi, considerato il valore dei consumi intermedi registrato nei bilanci consuntivi 2010, si ritiene prudentiale una stima degli effetti positivi derivanti dalla citata normativa nell'ordine di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, dei quali, rispettivamente, 70 milioni per l'anno 2014 e 105 milioni annui a decorrere dal 2015, relativi a riduzioni di spesa e, per la differenza di 30 milioni per il 2014, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.



Comma 6 – La norma dispone che tutti gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni del presente decreto confluiscono in un apposito Fondo destinato a rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti. Il fondo è istituito con una dotazione di 1.930 milioni di euro per l'anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.990 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Commi 7 e 8 – Il comma 7 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 (DEF) approvato con Risoluzione del Parlamento. In tal senso detto limite è coerente con gli obiettivi programmatici indicati nello stesso DEF. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

La disposizione di cui al **comma 9** prevede la modifica dell'allegato n. 1 all'articolo 1, comma 1, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), incrementando, per un importo pari a 20 miliardi, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per l'anno 2014. Ciò al fine di adeguarli in conseguenza degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, in materia di accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di ristrutturazione del debito regionale e per la costituzione di fondi a supporto delle garanzie dello Stato.

Le disposizioni di cui al Titolo III, determinano complessivamente, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una apposita copertura riportate nel successivo comma 12, un incremento del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche di circa 9,3 miliardi nel 2014 per il finanziamento dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione (articoli da 31 a 36) e di circa 8,7 miliardi per la ristrutturazione del debito regionale (articolo 45). Con riferimento a tale ultimo articolo, si fa rinvio alla relativa relazione anche per quanto riguarda gli effetti in termini di interessi attivi e passivi e di riscossione di crediti.

In relazione, invece, al maggior fabbisogno complessivamente determinato dai pagamenti dei debiti di cui ai citati articoli da 31 a 36, questo determinerà l'esigenza di disporre maggiori emissioni di titoli di Stato, fino a concorrenza del predetto importo.

Le stime dell'impatto di tali misure sugli interessi passivi sono state elaborate assumendo che la provvista sia effettuata mediante l'emissione di titoli di Stato secondo una composizione coerente con l'attuale strategia di gestione del debito pubblico. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato tiene conto dell'attuale fase di mercato e della conformazione della curva degli spread attesi tra i tassi italiani e tedeschi sulle varie scadenze derivabili dalle curve dei rendimenti *forward* dei titoli governativi italiani e tedeschi.

L'aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali beneficiari delle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 31, 32 e 35. Tali anticipazioni ammontano a 8,77 miliardi di euro nell'anno 2014. Le stime sono state elaborate calcolando la quota interessi di mutui trentennali a rate costanti, con tasso attivo allineato a quello atteso del BTP a 5 anni, per il periodo in cui verranno concessi detti mutui. Si precisa che nel 2014 non sono previsti interessi attivi, in quanto il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede all'articolo 1, comma 13, che la restituzione delle



predette anticipazioni avvenga con il pagamento di rate annuali a partire dall'anno successivo quello dell'erogazione, ossia il 2015.

Pertanto si fa presente che, sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, l'esercizio di simulazione è stato condotto su un arco temporale di un quinquennio, atteso che l'evoluzione dei tassi per un periodo più ampio appare di incerta previsione e avrebbe comportato un elevato grado di aleatorietà nella stima degli oneri per interessi, rendendo non attendibile una previsione di più lungo periodo.

La tabella seguente riepiloga gli effetti sul bilancio dello Stato in termini di interessi attivi e passivi, nel periodo 2014-2018:

	Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dagli enti territoriali	Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive
2014	0	53,0
2015	172,0	174,4
2016	167,7	226,1
2017	163,2	249,4
2018	158,7	266,9

In relazione a quanto sopra riportato, l'onere complessivo derivante dalle operazioni di cui agli articoli 31, 32, 35, 36 e 45, al netto dei correlati effetti positivi, è pari a 23,5 milioni per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare e a 105,1 per l'anno 2014, a 22 milioni di euro per l'anno 2017 e 69,7 a decorrere dall'anno 2018 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, che trova copertura al successivo articolo 12.

Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi:

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2014	2015	2016	2017	a decorrere
ONERI	54,0	488,8	586,0	631,8	668,4
Maggiori spese	54,0	299,6	400,1	445,8	482,4
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	53,0	174,4	226,1	249,4	266,9
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	1,0	125,2	174,0	196,4	215,5
Minori entrate	0,0	189,2	186,0	186,0	186,0
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	137,2	138,2	142,7	147,5
COPERTURE	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Maggiori entrate	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	18,2	9,5	8,3	3,6	4,9
Interessi attivi derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di liquidità	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti	12,3	6,9	4,1	4,0	5,0



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regionali					
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	155,6	161,8	168,3	175,0
ONERE NETTO	23,5	-204,3	-98,7	-43,8	-4,9

INDEBITAMENTO NETTO	2014	2015	2016	2017	a decorrere
ONERI	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Maggiori spese	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	79,7	180,1	226,0	254,3	274,1
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	25,3	159,2	201,2	224,1	245,5
Maggiori spazi sul patto di stabilità interno a seguito della ristrutturazione dei mutui MEF/CDP a regioni	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
COPERTURE	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Minori spese	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Effetto della spesa per interessi degli enti versata allo Stato e non a privati - pagamento debiti	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Effetto della spesa per interessi delle regioni versata allo Stato e non a privati - ristrutturazione debito regionale	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7
ONERE NETTO	105,1	-129,8	-35,6	22,0	69,7

Comma 10 – La norma indica che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.

Comma 11 – La disposizione prevede una apposita clausola di salvaguardia, previo monitoraggio, a garanzia del maggior gettito IVA stimato in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III del presente decreto valutato in 650 milioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

49

24 APR. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

[illegible]

SPENDING REVIEW - Articolato (Importi in milioni di euro)													
articolo	comma	descrizione	q/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
22	1	Riduzione agevolazioni agricoltura - energia rinnovabile	e	33,8	45,0	45,0	30,8	45,0	45,0	33,8	45,0	45,0	
22	2	Riduzione agevolazioni agricoltura - IRIU	e	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	
22	2	Riduzione agevolazioni agricoltura - IRIU	e										
31-36		MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		15.225									
31-35		Monitoraggio dei debiti ed esigibili delle amministrazioni											
27	1	Gestione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni - Piattaforma elettronica	s	k	1,0		1,0				1,0		
31	1	Capoli - Strumenti per la gestione dei debiti della PA in essere	s	k	2.000,0		2.000,0						
32	1	Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali - pagamento debiti società partecipate da enti locali	s	k	6.000,0		6.000,0						
32	5	Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili - Regioni ed enti locali maturati al 31/12/2013 - Rinnanziamento	s	c	0,5		0,5				0,5		
33	3	Commissione per le nuove attività gestite da CDP	s	k	300,0		300,0						
33	3	Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali - art. 243 ter - DLgs n. 267/2000	s	k	100,0		100,0						
33	6	Versamento in entrata delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali art.1,4,13, DL 35/2013 non erogate da CDP nell'anno 2013	e	ext									
33	6	Somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali art.1,4,13, DL 35/2013 non erogate da CDP nell'anno 2013	s	k			-100,0						
33	6	Riduzione stanclamento Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali art. 1, c. 10 DL 35/2013 come incrementato dall'articolo 13, c.6 del DL 102/2013	s	k	-200,0		-200,0						
35	7	Settore sanitario - passaggio dalla facoltà all'obbligatorietà per le regioni di accedere alle anticipazioni di liquidità	s	k	770,0		770,0						
36	1	Pagamento debiti Ministero interno ed Aziende Sanitarie Locali	s	c	250,0		250,0						
36	2	Fondo per il pagamento di debiti dei Ministeri che hanno già avuto effetti in termini di indebitamento netto	s	c	300,0		300,0						
37	4	Fondo per la concessione delle garanzie sui debiti certificati delle amministrazioni pubbliche	s	k	150,0		150,0						
37	5	Fondo di riserva per le garanzie dello Stato	s	k	1.000,0		1.000,0						
31-36		Riduzione fondo anticipazioni articolo 1, comma 10, DL 35	s	c	53,0		53,0						
31-36		Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato	s	c	9,5		9,5						
31-36		Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato	e	ext	18,2		18,2						
31-36		Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato	e	c			167,7						
45	1	Capoli - Strumenti per la gestione dei debiti della PA in essere	e	c									
45	1	Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - Interessi	e	ext	-50,0		-47,8						
45	1	Maggioli spazi sul patto di stabilità interno a seguito della ristrutturazione dei mutui MEF/CDP a regioni	s	c									
45	1	Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	e	ext	-137,2		-138,2						
45	11	Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - Interessi	e	ext	344,9		344,9						
45	11	Effetto della spesa per interessi delle regioni versate allo Stato e non a privati	e	ext	153,6		161,8						
45	11	Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	e	ext	8.727,5		8.727,5						
45	11	Concessione mutui a regioni	s	k	125,2		125,2						
45	11	Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato	s	c	1,0		1,0						
45	11	Distinti di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato	e	ext	12,3		12,3						
48		Edilizia scolastica	s	k									
50	12	Maggiore IVA pagamento debiti pregressi PA	e	k	650,0		650,0						
50	8	Interesse fondo riduzione cinque fiscale	e	c	1.890,0		1.890,0						
			e	c	-442,1		-1.969,0						
			s	c	3.445,8		5.330,4						
			s	c	17.660,0		3.861,8						
			s	c	-18.102,1		82,8						
		Saldo											



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014.

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

CAPO I

RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Articolo 1.

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.”.

2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

b) all'articolo 16, comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

c) all'articolo 45, comma 1, le parole “nella misura dell'1,9 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 1,70 per cento”.

2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole “fino ad un massimo di un punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali”.

4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo.

CAPO II

TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. All'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventiseiesimi».

5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;

c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

6. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica:

a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al comma 6;

b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-quater*) e *g-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di

cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi

dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del citato testo unico;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.

16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

17. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15 e 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

Articolo 4.

*(Disposizioni di coordinamento
e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

4. All'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-*bis*. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.

5. All'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-*bis*. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».

7. All'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” sono sostituite con le seguenti: “ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.”.

8. All'articolo 26-*quiquies*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.

9. All'articolo 10-*ter*, comma 2-*bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.

10. All'articolo 2, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.

11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: “Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.

12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: “148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.”.

Articolo 5.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole “20 aprile 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2014”, le parole “1° maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti “1° agosto 2014” e le parole “33 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “23 milioni”.

CAPO III

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Articolo 6.

(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)

1. Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

Articolo 7.

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si appli-

cano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

TITOLO II

RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA

CAPO I

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER BENI E SERVIZI

Articolo 8.

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per ac-

quisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;

c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

“Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d’anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all’articolo 50”

5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell’articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all’articolo 46.

7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all’articolo 47.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l’obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione. Il recesso è comunicato all’Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti

accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della *performance* individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 9.

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-*quater* e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi del-

l'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 del presente articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

Articolo 10.

(Attività di controllo)

1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:

a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;

b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);

c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;

b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

Articolo 11.

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno suc-

cessivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

Articolo 12.

*(Remunerazione conti di tesoreria
e provvigioni di collocamento dei titoli)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE SOBRIA

Articolo 13.

*(Limite al trattamento economico del personale pubblico
e delle società partecipate)*

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-*bis* e 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole “autorità amministrative indipendenti” sono inserite le seguenti: “, con gli enti pubblici economici”;

b) al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono inserite le seguenti: “delle autorità amministrative indipendenti e”;

c) al comma 473, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” sono sostituite dalle seguenti “ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”;

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

Articolo 14.

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-*quater* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

(Spesa per autovetture)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Articolo 16.

(Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)

1. I Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sono individuate le voci di spesa da ridurre per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1.

4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.

6. Nelle more di un'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014.

8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Articolo 17.

(Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica)

1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5 milioni di euro.

3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 18.

(Abolizione di agevolazioni postali)

1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

Articolo 19.

(Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:

“150-*bis*. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

150-*ter*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-*bis*.”.

Articolo 20.

(Società partecipate)

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o

indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.

5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.

6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

7. La presente disposizione non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.

Articolo 21.

(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);”;

b) il comma 3 è soppresso.

2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.

CAPO III

TRASFERIMENTI E SUSSIDI

Articolo 22.

(Riduzione delle spese fiscali)

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “e si considerano produttive di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si ap-

plica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

CAPO IV

AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Articolo 23.

*(Riordino e riduzione della spesa di aziende,
istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

CAPO V

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.

*(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili
da parte delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato” sono inserite le seguenti: «“che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-*bis*, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.”;

b) dopo il comma 222-*ter* è inserito il seguente:

“222-*quater*. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-*bis*, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-*bis*, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione

nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio."

3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.";

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".

4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole “1° gennaio 2015” sono sostituite con le parole “1° luglio 2014”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.”.

5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:

a) agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;

b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.

CAPO VI

DIGITALIZZAZIONE

Articolo 25.

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

Articolo 26.

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”;

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”.

TITOLO III

PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI TEMPI DI PAGAMENTI

Articolo 27.

(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) 1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al pro-

cesso di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.”.

2. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) al primo periodo, le parole: “le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.”;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ferma restando l'attuazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.”.

d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: “La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento.”.

Articolo 28.

(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Confe-

renza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».

2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

STRUMENTI PER FAVORIRE L'ESTINZIONE DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 29.

*(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)*

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

Articolo 30.

*(Debiti fuori bilancio
inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva”, sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.”.

Articolo 31.

*(Finanziamento dei debiti degli enti locali
nei confronti delle società partecipate)*

1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l’anno 2014 di 2.000 milioni di euro.

2. L’incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all’articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione

nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013.

5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Articolo 32.

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del

2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.

5. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.

Articolo 33.

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 35.

(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)

1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.

3. In caso di inadempienza circa l’attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario *ad acta*. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.

4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all’articolo 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto

dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.

5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.

8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le

somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”.

Articolo 36.

(Debiti dei Ministeri)

1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Le somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.

Articolo 37.

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:

a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;

b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debentrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente

comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debtrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. Ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e

di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza.

5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.

Articolo 38.

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 12-quinquies del decreto – legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.

2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Articolo 39.

(Crediti compensabili)

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole “maturati al 31 dicembre 2012”.

Articolo 40.

*(Termine di notifica delle cartelle esattoriali
ai fini della compensabilità con i crediti certificati)*

1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole “31 dicembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti “30 settembre 2013”.

CAPO III

STRUMENTI PER PREVENIRE IL FORMARSI DI RITARDI
DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 41.

(Attestazione dei tempi di pagamento)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60

giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 42.

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al

fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Articolo 43.

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto

del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.”.

Articolo 44.

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Articolo 45.

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia

e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.

7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II.

16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,

non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 46.

*(Concorso delle regioni e delle province autonome
alla riduzione della spesa pubblica)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 .

2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Trentino-Alto Adige	3	5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	43	61
Provincia autonoma Trento	42	59
Friuli-Venezia Giulia	93	131
Valle d'Aosta	12	16
Sicilia	222	311
Sardegna	85	120
Totale RSS	500	703

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.”.

3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

“526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	28.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000 „

4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.

5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti

di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.

Articolo 47.

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la

riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.

4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 48.

(Edilizia scolastica)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

“14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.”.

2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione

di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Articolo 49.

(Riaccertamento straordinario residui)

1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a).

c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

Articolo 50.

(Disposizioni finanziarie)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto.

2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2

– consumi intermedi e della categoria 21 – investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “pari al 12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 15 per cento”.

6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

7. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1).

In milioni di euro

Descrizione risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-59.100	-18.200	-1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	320.000	285.000	250.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si

provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 51.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2014.

NAPOLITANO

RENZI – PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA A

(articolo 47)

S1201	Carta, cancelleria e stampati
S1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203	Materiale informatico
S1204	Materiale e strumenti tecnico-specialisti
S1205	Pubblicazioni, giornali e riviste
S1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208	Equipaggiamenti e vestiario
S1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210	Altri materiali di consumo
S1211	Acquisto di derrate alimentari
S1212	Materiali e strumenti per manutenzione
S1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali
S1302	Contratti di servizio per trasporto
S1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
S1304	Contratti di servizio per riscossione tributi
S1305	Lavoro interinale
S1306	Altri contratti di servizio
S1308	Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309	Corsi di formazione per il proprio personale
S1310	Altri corsi di formazione
S1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
S1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316	Utenze e canoni per energia elettrica
S1317	Utenze e canoni per acqua
S1318	Utenze e canoni per riscaldamento
S1319	Utenze e canoni per altri servizi
S1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
S1321	Accertamenti sanitari resi necessari dell'attività lavorativa

S1322	Spese postali
S1323	Assicurazioni
S1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
S1327	Buoni pasto
S1329	Assistenza informatica e manutenzione software
S1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
S1331	Spese per liti (patrocinio legale)
S1332	Altre spese per servizi
S1333	Rete di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi
S1334	Mense scolastiche
S1335	Servizi scolastici
S1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
S1337	Spese per pubblicità
S1338	Global service

TABELLA B

(articolo 47)

S1201	Carta, cancelleria e stampati
S1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti
S1203	Materiale informatico
S1204	Materiale e strumenti tecnico-specialisti
S1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico
S1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza
S1208	Equipaggiamenti e vestiario
S1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
S1210	Altri materiali di consumo
S1211	Acquisto di derrate alimentari
S1212	Materiali e strumenti per manutenzione
S1308	Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309	Corsi di formazione per il proprio personale
S1310	Altri corsi di formazione
S1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia
S1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
S1316	Utenze e canoni per energia elettrica
S1318	Utenze e canoni per riscaldamento
S1327	Buoni pasto
S1329	Assistenza informatica e manutenzione software
S1338	Global service
S1401	Noleggi
S1404	Licenze software

ALLEGATO C

(articolo 50, comma 1)

Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

(Importi in milioni di euro)

Amministrazione	2014	2015	2016
Ministero dell'economia e delle finanze	41,9	62,8	62,8
Ministero dello sviluppo economico	1,6	2,4	2,4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,9	1,3	1,3
Ministero della giustizia	12,0	18,0	18,0
Ministero degli affari esteri	5,1	7,6	7,6
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,3	9,4	9,4
Ministero dell'interno	35,1	52,7	52,7
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,3	1,9	1,9
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,6	8,4	8,4
Ministero della difesa	75,3	112,8	112,8
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,4	5,1	5,1
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5,9	8,9	8,9
Ministero della salute	5,8	8,7	8,7
TOTALE	200,0	300,0	300,0

